



Orientamenti amministrativi sul processo di rilascio delle informazioni tariffarie vincolanti



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE-GENERALE
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Dogane
Tariffa doganale

Bruxelles, 21 dicembre 2018

Oggetto: Orientamenti amministrativi sul processo di rilascio delle informazioni tariffarie vincolanti

In seguito all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 952/2013, è stato necessario rivedere gli Orientamenti amministrativi sul processo di rilascio delle informazioni tariffarie vincolanti.

Nel quadro del programma "Dogana 2020" è stato istituito un gruppo di progetto incaricato di assistere i servizi della Commissione nell'elaborazione di orientamenti provvisori che sono entrati in vigore il 1° maggio 2016 e si concentravano sulle principali modifiche introdotte dal CDU nel processo di rilascio delle ITV.

Il lavoro del gruppo di progetto è stato ripreso nel 2017. La revisione degli orientamenti provvisori aveva un duplice scopo: i) prendere in esame le modifiche apportate al sistema EBTI-3 in vigore dal 1° ottobre 2017 e ii) rispondere alla necessità delle autorità doganali degli Stati membri di chiarire alcune disposizioni giuridiche della normativa doganale.

Il contenuto del presente documento riflette l'esito delle discussioni con gli Stati membri.

Clausola di esclusione della responsabilità

Il presente documento non costituisce un atto giuridicamente vincolante ed è di natura esplicativa. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a interpretare autorevolmente il diritto dell'Unione. Le disposizioni giuridiche della normativa doganale prevalgono sul contenuto del presente documento e devono sempre essere consultate. I testi degli strumenti giuridici dell'UE facenti fede sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Potrebbero esistere a livello nazionale istruzioni o note esplicative a integrazione del presente documento.

Sommario

1. OBIETTIVI DEGLI ORIENTAMENTI.....	9
2. INTRODUZIONE.....	9
3. FASE ANTERIORE ALLA DOMANDA.....	10
4. DOMANDA DI UN'ITV.....	11
4.1. “Richiedente” (casella 1).....	12
4.2. “Rappresentante” (casella 3).....	14
4.3. “Descrizione delle merci” (casella 9).....	15
4.4. “Altre domande ITV e altre ITV precedentemente ricevute” (casella 12).....	16
4.5. “Decisioni ITV rilasciate ad altri destinatari” (casella 13).....	16
4.6. Armonizzazione della struttura del numero di registrazione della domanda e del numero di riferimento della decisione ITV.....	17
4.7. Struttura del codice delle merci.....	17
4.8. Stato della domanda.....	18
5. CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI EBTI-3.....	20
5.1. Shopping di ITV.....	20
5.2. Ricerche nella banca dati EBTI-3.....	21
6. RISOLUZIONE DELLE DIVERGENZE IN MERITO ALLA CLASSIFICAZIONE.....	23
7. RILASCIO DI UNA DECISIONE ITV.....	24
7.1. Termini di rilascio.....	24
7.2. Ruolo dei laboratori.....	25
7.3. Redazione di una decisione ITV.....	26
7.3.1. <i>Descrizione delle merci (casella 7)</i>	26
7.3.2. <i>Giustificazione della classificazione delle merci (casella 9)</i>	29
7.3.3. <i>Riservatezza</i>	29
7.3.4. <i>Indicizzazione (aggiunta di parole chiave) (casella 11)</i>	30
7.3.5. <i>Immagini (casella 12)</i>	31
7.4. Rilascio di una decisione ITV.....	33
8. DECISIONI ITV DIVERGENTI.....	33
9. NATURA GIURIDICA DI UNA DECISIONE ITV.....	34
10. ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI ITV (EX TUNC).....	35
11. DECISIONI ITV REVOCATE O DI CUI CESSA LA VALIDITÀ (EX NUNC).....	35
11.1. Decisioni ITV che cessano di essere valide.....	36
11.2. Decisioni ITV revocate.....	36
12. PERIODO DI USO ESTESO (“PERIODO DI GRAZIA”).....	38

13.	MERCI SUFFICIENTEMENTE SIMILI	40
14.	DIRITTO A ESSERE SENTITI.....	43
14.1.	Casi in cui si applica il diritto a essere sentiti	44
14.2.	Casi in cui non si applica il diritto a essere sentiti.....	46
15.	RUOLO DEI TRIBUNALI NAZIONALI.....	48
16.	LISTA DI CONTROLLO	48
ALLEGATO 1	PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL CDU NEL PROCESSO DI RILASCIO DELLE ITV 50	
ALLEGATO 2	CICLO DI VITA DI UNA DOMANDA.....	52
ALLEGATO 3	RIEPILOGO DEI TERMINI PER IL RILASCIO DELLE ITV	53
ALLEGATO 4	CASI IN CUI SI APPLICA E IN CUI NON SI APPLICA IL DIRITTO A ESSERE SENTITI IN RAPPORTO ALLE INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI.....	57
ALLEGATO 5	ELENCO DEI CODICI DI INVALIDAMENTO CON RELATIVO SIGNIFICATO	59
ALLEGATO 6	FORMULARIO DI DOMANDA ITV	61
ALLEGATO 7	FORMULARIO DI DECISIONE ITV.....	63
	63
ALLEGATO 8	TAVOLA DI CONCORDANZA TRA IL CDC, IL CDU E I RELATIVI ATTO DI ESECUZIONE E ATTO DELEGATO	65

GLOSSARIO DEI TERMINI E DELLE ABBREVIAZIONI ASSOCIATI AL PROCESSO DI RILASCIO DELLE INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI

Informazione tariffaria vincolante (ITV)	L'informazione tariffaria vincolante è una decisione rilasciata dall'amministrazione doganale che è vincolante per le autorità doganali di tutti gli Stati membri e per il destinatario della decisione.
Shopping di ITV	Espressione utilizzata per descrivere una pratica illecita che consiste nella presentazione, solitamente alle autorità doganali di diversi Stati membri, di più domande per la stessa merce da parte dello stesso richiedente.
CIRCABC	Centro risorse di comunicazione e informazione per amministrazioni, imprese e cittadini, è un'applicazione utilizzata per creare spazi di lavoro collaborativi on line per le attività delle pubbliche amministrazioni dell'Unione europea, in cui queste possono lavorare insieme sul web e scambiarsi informazioni e risorse.
CGUE	La Corte di giustizia dell'Unione europea interpreta il diritto dell'UE per garantire che esso sia applicato in modo uniforme in tutti gli Stati membri dell'UE.
NC	La nomenclatura combinata o NC è la nomenclatura dell'Unione europea per la classificazione doganale delle merci (regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987). Essa è basata sul sistema armonizzato. Tutte le merci importate o esportate devono essere classificate in conformità della NC. I codici numerici NC sono composti da 8 cifre.
Denominazione commerciale	La designazione della merce in termini commerciali, ovvero il nome commerciale. La denominazione commerciale nelle decisioni ITV costituisce un'informazione riservata.
Tariffa doganale comune (TDC)	La TDC è la tariffa utilizzata dai 28 Stati membri dell'Unione, da cui la denominazione di "tariffa doganale comune".
Unione doganale	Un'unione doganale è costituita quando alcuni paesi creano fra di loro una zona di libero scambio e applicano una tariffa comune nel commercio estero. L'Unione europea è un'unione doganale.

AD	Atto delegato (regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015).
DDS	Data Dissemination System o DDS è la denominazione attribuita alla banca dati pubblica nella quale sono conservate e possono essere consultate dal pubblico tutte le decisioni ITV valide. Le informazioni riservate contenute nelle decisioni ITV non compaiono nella banca dati DDS.
EBTI-3	Abbreviazione che designa il sistema di informazioni tariffarie vincolanti europee-3 attraverso il quale sono presentate le domande e sono rilasciate le decisioni ITV. Cfr. sopra alla voce ITV.
Codice EORI	Codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI): un codice di identificazione, unico nel territorio doganale dell'Unione, assegnato da un'autorità doganale a un operatore economico o a un'altra persona al fine di registrarli ai fini doganali.
UE	Unione europea, precedentemente nota come Comunità europea, composta da 28 Stati membri.
Note esplicative	Il SA e la NC sono corredati di note esplicative, che, pur non essendo giuridicamente vincolanti, sono considerate un ausilio alla classificazione delle merci in una o nell'altra nomenclatura.
SA	Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (noto anche come sistema armonizzato). La NC è basata sulla nomenclatura del SA. Non sono rilasciate decisioni ITV per i codici SA.
AE	Atto di esecuzione (regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015).
GU	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Reg.	Abbreviazione di regolamento.
TARIC	La tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) è una banca dati multilingue in cui sono integrate tutte

	le misure relative alla normativa doganale dell'UE in materia tariffaria, agricola e commerciale. I codici numerici TARIC sono composti da 10 cifre.
Classificazione tariffaria	Tutte le merci importate ed esportate devono essere classificate nella nomenclatura combinata. La classificazione tariffaria determina i dazi doganali ed altri eventuali oneri doganali (ad esempio i dazi antidumping) gravanti sulle merci. L'articolo 56 del CDU stabilisce che i dazi all'importazione e all'esportazione sono basati sulla tariffa doganale comune.
Codice tariffario	A tutte le merci importate o esportate dall'UE deve essere attribuito un codice tariffario. Il trattamento doganale della merce dipende da tale codice numerico e l'operatore può valutare gli eventuali dazi o altri oneri che potrebbero gravare sulla merce. I codici tariffari sono attribuiti alle merci sulla base delle loro caratteristiche oggettive e figurano nella TDC.
ADT	Atto delegato che stabilisce misure transitorie (regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015).
CDU	Codice doganale dell'Unione, successore del codice doganale comunitario (CDC). È entrato in vigore il 1° maggio 2016 (reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione).

1. OBIETTIVI DEGLI ORIENTAMENTI

Gli orientamenti relativi al processo di rilascio delle informazioni tariffarie vincolanti, pur non essendo giuridicamente vincolanti, sono intesi a:

- fornire alle autorità doganali e agli operatori una descrizione completa del processo di rilascio delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nel quadro del sistema EBTI-3;
- contribuire all'armonizzazione delle pratiche nazionali relative alle informazioni tariffarie vincolanti e
- indicare alle autorità doganali come redigere e rilasciare le decisioni ITV, come impedire lo shopping di ITV e come far fronte a pareri divergenti e ricorsi.

2. INTRODUZIONE

L'Unione europea (UE) non è soltanto un'unione economica ma è anche un'unione doganale che garantisce parità di trattamento agli operatori nei loro rapporti con le autorità doganali degli Stati membri. Ne consegue che le autorità doganali hanno l'obbligo giuridico di applicare la normativa doganale in maniera uniforme. In assenza di un'applicazione uniforme, gli operatori non saprebbero con certezza quali sono gli oneri da versare, giacché questi ultimi potrebbero variare da uno Stato membro all'altro. Ciò potrebbe determinare una situazione in cui le merci provenienti dai paesi terzi sarebbero importate attraverso lo Stato membro con l'aliquota più bassa — o zero — e beneficerebbero poi del principio della libera circolazione all'interno dell'UE. Tuttavia l'articolo 28¹ del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, stabilisce esplicitamente l'adozione di “una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi”.

La nomenclatura doganale (ossia la nomenclatura combinata o, secondo il caso, la TARIC), che è compresa nella tariffa doganale comune (TDC)², non è usata soltanto ai fini dell'imposizione dei dazi doganali bensì anche per altri scopi, quali la raccolta dei dati statistici relativi al commercio estero, l'identificazione dei prodotti oggetto di restrizioni all'importazione e all'esportazione, l'identificazione dei prodotti per i quali sono concessi aiuti alla produzione o restituzioni all'esportazione, la definizione dei prodotti soggetti ad accisa o ad aliquote IVA ridotte, la definizione delle norme di origine, ecc.

È dunque ovvio che la classificazione e l'interpretazione e applicazione uniformi delle nomenclature doganali hanno una funzione essenziale nel commercio internazionale.

Al fine di garantire agli operatori economici certezza giuridica nel calcolo del prezzo delle operazioni di importazione o esportazione, di facilitare il lavoro dei servizi doganali nonché di assicurare un'applicazione più uniforme della tariffa doganale comune, è stato introdotto il sistema EBTI-3.

Dall'introduzione delle ITV nel 1991 il numero delle decisioni ITV rilasciate ogni anno ha registrato una crescita costante, al punto che alla fine del 2017 la banca dati EBTI-3 conteneva oltre 250 000 decisioni ITV valide. Tutte le domande ITV e le decisioni ITV sono conservate in una banca dati gestita dalla Commissione europea (di seguito “banca dati EBTI-3”).

¹ Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicata nella GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.

² Articolo 56 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 29).

Tutte le decisioni ITV valide possono essere pubblicamente consultate nel sito web (DDS) della direzione generale Fiscalità e unione doganale (di seguito “DG TAXUD”) al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=it.

Per una spiegazione della banca dati DDS, si rinvia al glossario dei termini e delle abbreviazioni che figura all’inizio dei presenti orientamenti.

Con l’entrata in vigore del codice doganale dell’Unione³ (di seguito “CDU”) il 1° maggio 2016, gli orientamenti amministrativi riguardanti le varie fasi e procedure relative al rilascio delle decisioni ITV hanno dovuto essere rivalutati alla luce di una serie di nuovi obblighi giuridici imposti dal CDU sia alle autorità doganali sia agli operatori economici. Il periodo di validità degli orientamenti provvisori decorre dal 1° maggio 2016 fino alla data di pubblicazione di questo documento di orientamento nella presente versione.

Viste le modifiche apportate alla legislazione e considerato che sono state introdotte alcune nuove norme connesse al trattamento delle domande ITV, al rilascio delle decisioni e agli obblighi giuridici dei richiedenti e dei destinatari, si acclude al presente documento, a beneficio degli utenti, una serie di allegati, quali una breve panoramica delle principali modifiche applicabili a decorrere dal 1° maggio 2016 e alcune tavole di concordanza tra il codice doganale comunitario e il codice doganale dell’Unione. L’intento è quello di aiutare i funzionari e gli operatori ad acquisire dimestichezza con le nuove disposizioni giuridiche.

Le fasi e le procedure relative al rilascio delle decisioni ITV sono sintetizzate di seguito:

- fase anteriore alla domanda;
- domanda di decisione ITV;
- consultazione della banca dati EBTI-3;
- risoluzione delle divergenze in merito alla classificazione;
- adozione di una decisione ITV;
- trattamento di decisioni ITV divergenti;
- annullamento di una decisione ITV;
- invalidamento o revoca di una decisione ITV e
- procedure di ricorso, compreso il ruolo dei tribunali nazionali.

3. FASE ANTERIORE ALLA DOMANDA

A norma dell’articolo 14 del CDU, le autorità doganali sono tenute a fornire informazioni sull’applicazione della normativa doganale, compresa la classificazione delle merci. Tuttavia, tali informazioni sono giuridicamente vincolanti soltanto se fornite nel quadro delle ITV. Tutte le decisioni ITV valide hanno carattere vincolante in tutti i loro elementi sia per le autorità doganali sia per i destinatari delle decisioni.

Quando si forniscono informazioni informali al di fuori del sistema EBTI-3, è opportuno conservare la relativa documentazione; è inoltre importante informare il destinatario in merito al

³ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013) e relativi regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 343 del 29.12.2015) e regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (GU L 343 del 29.12.2015). I presenti orientamenti tengono inoltre conto del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016), che stabilisce le norme transitorie e i requisiti in materia di dati da utilizzare per le domande e le decisioni ITV fino all’aggiornamento del sistema EBTI-3, in conformità del programma di lavoro per il codice doganale dell’Unione (decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione – GU L 99/6 dell’11.4.2016).

fatto che l'indicazione ricevuta a livello informale non è vincolante. La certezza giuridica quanto alla classificazione tariffaria può essere ottenuta soltanto tramite una decisione ITV.

A norma delle disposizioni dell'**articolo 52 del CDU**, le autorità doganali non impongono alcun onere per l'espletamento di altre attività doganali durante l'orario di lavoro ufficiale delle autorità stesse.

Le autorità doganali non impongono alcun onere per il rilascio di una decisione ITV; tuttavia, a norma dell'**articolo 52, paragrafo 2, lettera b)**, esse possono imporre oneri o recuperare costi in relazione ad analisi o a perizie sulle merci e a spese postali per la restituzione di merci a un richiedente.

Possono essere imposti oneri anche qualora il richiedente chieda alle autorità doganali di tradurre la documentazione nella lingua dello Stato membro. Le traduzioni devono essere eseguite soltanto su richiesta del richiedente. Qualora il richiedente non fornisca una traduzione o non ne faccia richiesta alle autorità doganali, la domanda deve essere respinta a motivo di informazioni insufficienti.

Le autorità doganali possono accettare informazioni e documenti giustificativi o di accompagnamento a corredo della domanda in una lingua per esse accettabile, oppure richiedere una traduzione integrale o parziale di tali documenti o informazioni in tale lingua, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative nazionali.

4. DOMANDA DI UN'ITV

A partire dal 1° ottobre 2017 le domande di decisione ITV vengono presentate utilizzando il modello di formulario "Domanda di decisione relativa a informazioni tariffarie vincolanti (ITV)" di cui all'allegato 4 dell'atto delegato che stabilisce disposizioni transitorie⁴ (ADT). Il formulario di domanda deve essere debitamente compilato secondo le pertinenti disposizioni giuridiche e le "Informazioni generali sulla compilazione della domanda di informazione tariffaria vincolante"⁵ disponibili sul sito web della DG TAXUD.

Poiché nella legislazione non sono state previste condizioni specifiche affinché una decisione ITV possa essere chiesta da più persone o presa nei confronti di più persone, la relativa disposizione non ha un effetto pratico per quanto riguarda le decisioni ITV (**articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del CDU**).

Le domande ITV si riferiscono ad un solo prodotto. Le merci che presentano caratteristiche simili possono essere accettate come un unico prodotto, a condizione che eventuali differenze siano irrilevanti ai fini della loro classificazione tariffaria, ad esempio nel caso di vasi di terracotta di diverse dimensioni. Nella causa C-199/09⁶ la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in merito alla nozione di "un solo tipo di merci" (**articolo 16, paragrafo 2, dell'AE**) (cfr. la sezione 13).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016).

⁵ https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/binding-tariff-information-bti_en

⁶ Sentenza della Corte del 2 dicembre 2010 nella causa C-199/09, Schenker SIA contro Valsts ieņēmumu dienests.

Occorre notare che **spetta al richiedente fornire tutte le informazioni necessarie per la classificazione della merce.**

Il formulario di domanda ITV contiene 16 caselle (obbligatorie e facoltative) da compilarsi a cura del richiedente o del suo rappresentante doganale, se nominato. Oltre ai dati personali del richiedente [codice EORI, nome e indirizzo (casella 1), luogo in cui è tenuta o è accessibile la sua contabilità principale a fini doganali (casella 2), referente responsabile della domanda (casella 4)] e rappresentante doganale che agisce per conto del richiedente, se nominato [codice EORI, nome e indirizzo (casella 3)], occorre fornire le seguenti informazioni:

- se la domanda riguarda il nuovo rilascio di una decisione ITV (casella 5);
- il regime doganale per il quale la decisione ITV verrà utilizzata (casella 6);
- la nomenclatura doganale nella quale devono essere classificate le merci cui si riferisce la decisione (casella 7);
- descrizione dettagliata delle merci: descrizione fisica, funzione, composizione, caratteristiche e processo di fabbricazione, se del caso (casella 9);
- indicazione di altre eventuali domande ITV presentate dal richiedente o decisioni ITV emesse nei suoi confronti per merci simili o identiche nell'UE (casella 12);
- se, per quanto gli risulta, sia stata già rilasciata nell'UE una decisione ITV per una merce identica o simile (casella 13);
- procedimento giudiziario o amministrativo, o una sentenza relativa alla classificazione tariffaria delle merci oggetto della domanda (casella 14);
- il consenso del richiedente all'inserimento delle informazioni fornite nella banca dati EBTI-3 e alla divulgazione al pubblico delle informazioni non riservate attraverso Internet (casella 15).

In relazione alle diverse caselle del formulario di domanda ITV, le autorità doganali dovranno prestare particolare attenzione ai seguenti punti.

4.1. “Richiedente” (casella 1)

La persona che presenta una domanda di decisione ITV (casella 1 del formulario di domanda) diventa automaticamente il destinatario (casella 3 del formulario della decisione), una volta rilasciata la decisione. Esistono in realtà tre possibili modi di presentare la domanda:

1. il richiedente non ha un rappresentante doganale (la casella 3 del formulario di domanda resta vuota);
2. il richiedente ha un rappresentante diretto (la casella 3 va compilata);
3. il rappresentante indiretto è il richiedente (la casella 3 resta vuota).

A norma dell'**articolo 9, paragrafo 1, del CDU**, gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti.

“Codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI)”: un codice di identificazione, unico nel territorio doganale dell'Unione, assegnato da un'autorità doganale a un operatore economico o a un'altra persona al fine di registrarli ai fini doganali (**articolo 1, punto 18, dell'AD**).

In conformità dell'**allegato A dell'AD**, il **codice EORI del richiedente e dell'eventuale rappresentante doganale** (nella domanda) e il **codice EORI del destinatario della decisione** (nella decisione) sono **informazioni obbligatorie**.

Nelle **domande in formato cartaceo** occorre anche indicare il nome e l'indirizzo della persona interessata (il richiedente e il rappresentante doganale, se nominato), (**allegato A dell'AD**).

Il sistema EBTI-3 è in grado di **convalidare il codice EORI e di identificare la persona a cui è assegnato**, sia essa un richiedente/destinatario della decisione o un rappresentante doganale. Le informazioni relative alla persona in questione, quali il nome e l'indirizzo, **vengono recuperate e compilate automaticamente**. Un utente di uno Stato membro può sostituire queste informazioni.

La domanda di decisione ITV è presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all'autorità doganale dello Stato membro in cui la decisione ITV sarà utilizzata. Talvolta le società (multinazionali) possono scegliere di centralizzare le loro operazioni di import/export in un unico luogo che può essere situato in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite (**articolo 19, paragrafo 1, dell'AD**).

A norma dell'**articolo 16, paragrafo 1, dell'AE**, qualora una domanda di decisione ITV sia presentata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il richiedente, l'autorità doganale a cui è stata presentata la domanda informa l'autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente entro sette giorni dall'accettazione della domanda.

Il sistema EBTI-3 è in grado di **confrontare il paese in cui perviene una domanda con il paese in cui è stabilito il richiedente**. Qualora la domanda sia ricevuta in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è stabilito, il sistema invierà una **notifica automatica a quest'ultimo Stato membro**. Il processo di notifica diventerà quindi automatico dal momento che non richiede alcuna azione di notifica da parte degli Stati membri.

A norma dell'**articolo 16, paragrafo 1, dell'AE**, se l'autorità doganale che riceve la notifica è in possesso di informazioni che ritiene pertinenti per il trattamento della domanda, essa **trasmette tali informazioni all'autorità doganale a cui la domanda è stata presentata** non appena possibile e al massimo entro 30 giorni dalla data di notifica. Se non riceve risposta entro tale termine legale, lo Stato membro che ha ricevuto la domanda può procedere al trattamento della stessa.

Si possono ricevere domande di decisione ITV anche da parte di operatori economici stabiliti al di fuori del territorio dell'UE, purché essi siano registrati presso le autorità doganali. A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del CDU, dell'articolo 5 dell'AD e del paragrafo 6 del medesimo, la registrazione deve avvenire presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui l'operatore economico presenta una dichiarazione o richiede una decisione. Di conseguenza, le domande ITV vengono generalmente presentate all'autorità doganale che ha assegnato il codice EORI del richiedente. Tuttavia, in linea generale, non è necessario avere il codice EORI e la decisione ITV nello stesso

Stato membro. Se l'operatore economico intende utilizzare la sua decisione ITV rilasciata in un altro Stato membro, si applica l'articolo 19 dell'AD, a norma del quale la domanda ITV può essere presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui la decisione ITV deve essere utilizzata.

Occorre inoltre notare che una notifica automatica verrà inviata all'autorità doganale che ha rilasciato il codice EORI per informarla che una domanda è stata presentata a un'altra autorità doganale.

L'autorità doganale che riceve una domanda ITV da un richiedente stabilito in un altro Stato membro deve essere consapevole del rischio di "shopping di ITV". È obbligatorio consultare la banca dati per verificare se il richiedente/destinatario in questione abbia richiesto, o sia destinatario di, una decisione ITV per merci identiche o simili anche in un altro Stato membro (cfr. la sezione 5.1).

4.2. "Rappresentante" (casella 3)

Ogni operatore ha il diritto di nominare un altro soggetto che lo rappresenti nelle sue relazioni con le autorità doganali. I soggetti che rivestono tale ruolo devono tuttavia rispettare determinati criteri e obblighi (**articolo 18, paragrafo 1, del CDU**).

I rappresentanti doganali devono essere stabiliti nel territorio dell'Unione e ogni Stato membro può fissare le condizioni alle quali un rappresentante doganale stabilito nel suo territorio può prestare servizi (**articolo 18, paragrafi 2 e 3, del CDU**).

Tuttavia un rappresentante può prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito purché soddisfi le condizioni di cui all'articolo 39, lettere da a) a d), del CDU (**articolo 18, paragrafo 4, del CDU**).

Con l'entrata in vigore del CDU il 1° maggio 2016, l'uso del **codice EORI per il rappresentante doganale** è divenuto **obbligatorio**. Se il richiedente indicato nella casella 1 della domanda di decisione ITV è rappresentato, le informazioni pertinenti relative al rappresentante vanno comunicate nella casella 3 "Rappresentante doganale" e il codice EORI del rappresentante deve essere inserito. Quando è comunicato il codice EORI, non è necessario comunicare anche il nome e l'indirizzo, salvo nel caso di domanda in formato cartaceo (**allegato A dell'AD**).

Nel caso in cui un rappresentante doganale non abbia un codice EORI, egli dovrà registrarsi presso le autorità doganali prima di effettuare operazioni per le quali è necessario un codice EORI (**articolo 6, paragrafo 1, dell'AD**). Un'autorità doganale può assegnare il codice EORI non solo a un operatore economico, ma anche a un'altra persona al fine di registrarla ai fini doganali.

La rappresentanza può essere diretta o indiretta. Nel caso della rappresentanza diretta, il rappresentante agisce in nome e per conto di un'altra persona, ovvero il richiedente. Nella rappresentanza indiretta il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona, ovvero il richiedente (**articolo 18, paragrafo 1, del CDU**).

Va osservato che in caso di **rappresentanza diretta** la casella 3 “Rappresentante doganale” e il codice EORI del rappresentante devono essere compilati. Nel caso in cui il rappresentante doganale agisca in nome proprio ma per conto di un'altra persona (**rappresentanza indiretta**), la casella 3 resta vuota. Di fatto, in questo caso specifico, il rappresentante indiretto è il richiedente perché presenta una domanda di decisione ITV in nome proprio e, quindi, diventa il destinatario della decisione.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del CDU, nei rapporti con le autorità doganali, il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta. Una persona che non dichiara di agire in veste di rappresentante doganale o che dichiara di agire in veste di rappresentante doganale senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire in nome proprio e per proprio conto.

Nei casi in cui si utilizzino i servizi di un rappresentante, le autorità doganali hanno il diritto di richiedere prove della delega conferita a qualunque persona che dichiara di agire in veste di rappresentante doganale per conto del richiedente (**articolo 19, paragrafo 2, del CDU**).

4.3. “Descrizione delle merci” (casella 9)

La descrizione delle merci deve consentire la corretta identificazione dell'articolo da classificare in quanto costituisce il nesso tra la decisione ITV e la merce dichiarata. La citazione del testo della nomenclatura è consentita soltanto in casi eccezionali se la citazione in questione corrisponde appieno alla descrizione del prodotto e riporta tutte le informazioni necessarie per la sua classificazione. Per la maggioranza delle merci, oltre a indicare la natura della merce, il richiedente deve anche fornire informazioni riguardo alla descrizione fisica, alla funzione o all'uso della merce e alla sua composizione, descrivendone eventualmente le caratteristiche, ad esempio le dimensioni, il colore, l'imballaggio o altre particolarità e il processo di fabbricazione; il richiedente deve inoltre fornire assistenza all'autorità doganale nell'identificazione delle merci (cfr. la sezione 7.3.1).

Se uno o più dei suddetti elementi, quando ritenuti necessari dall'autorità doganale per determinare la classificazione della merce, non sono indicati o se ne è fornita una descrizione incompleta, ovvero se sono necessarie maggiori informazioni, l'autorità doganale deve chiedere **al richiedente di fornire le informazioni mancanti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni**. Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste entro il suddetto termine, la domanda non viene accettata e il richiedente viene informato di conseguenza (**articolo 12, paragrafo 2, dell'AE**). **Il codice di stato della domanda nella banca dati EBTI-3 deve essere cambiato in 94.**

La casella 9 non deve contenere informazioni riservate come, ad esempio, la denominazione commerciale. Tali informazioni, ad esempio marchi di commercio, numero degli articoli ecc. devono essere riportate soltanto nella casella 10 alla voce “Denominazione commerciale e ulteriori informazioni”.

4.4. “Altre domande ITV e altre ITV precedentemente ricevute” (casella 12)

Il richiedente deve indicare se ha presentato altre domande ITV o se detiene altre ITV per prodotti identici o simili. La casella 12 riguarda soltanto le domande ITV o le decisioni ITV ricevute dalla persona che presenta la domanda di decisione ITV. Il riquadro 13 riguarda le decisioni ITV relative ad operatori diversi dall'operatore che presenta la domanda.

Se un richiedente ha presentato un'altra domanda ITV per lo stesso prodotto in un altro Stato membro, ciò significa che almeno una delle domande è stata presentata a uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il richiedente.

In questo caso, gli Stati membri devono stabilire se le due domande ricevute riguardano le stesse merci e, in caso affermativo, stabilire quale autorità doganale procederà al rilascio di una decisione ITV. In linea di massima, lo Stato membro che ha ricevuto la prima domanda procederà al suo trattamento ma, in circostanze eccezionali, si potrà tenere conto di altri elementi, ad esempio il luogo di stabilimento del destinatario, lo Stato membro in cui la decisione ITV sarà utilizzata e la lingua della domanda.

Lo Stato membro interessato deve sempre conservare tutti i dati relativi a questi contatti per almeno tre anni dopo il termine della validità della decisione ITV cui tali dati si riferiscono (**articolo 13 dell'AE**).

Se in seguito ai contatti tra gli Stati membri (e/o la consultazione della banca dati EBTI-3) emerge che il richiedente ha già presentato una domanda di decisione ITV in un altro Stato membro, la domanda dovrà essere caricata nella banca dati EBTI-3 per informare altre autorità doganali della sua esistenza (**articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del CDU**). Il richiedente deve essere informato del fatto che la decisione ITV sarà rilasciata dalla prima autorità doganale cui la domanda è stata presentata sulla base della prima domanda o, in caso contrario, in base alle circostanze descritte sopra. La decisione sarà vincolante per il destinatario. In caso di divergenze riguardo alla classificazione ivi indicata, il destinatario della decisione ha il diritto di presentare ricorso. Se il richiedente ha già ricevuto una decisione ITV, gli deve essere comunicato che egli dispone già di una decisione ITV valida da utilizzare e l'autorità doganale non rilascerà una nuova decisione.

4.5. “Decisioni ITV rilasciate ad altri destinatari” (casella 13)

In questa casella il richiedente deve indicare se è a conoscenza di decisioni ITV rilasciate ad altri destinatari per merci identiche o simili. Per ottenere tali informazioni gli operatori possono consultare la banca dati DDS. Occorre tuttavia ricordare che, sebbene possano esistere decisioni ITV per merci simili, di fatto gli operatori potrebbero effettivamente non esserne a conoscenza o non essere in grado di reperirle nella banca dati.

Una volta che una domanda è stata presentata e che tutti i campi obbligatori sono stati compilati, **essa deve essere caricata nella banca dati EBTI-3 senza indugio e al massimo entro sette giorni dal suo ricevimento (articolo 21, paragrafo 1, dell'AE). Ciò non significa, tuttavia, che la domanda sia stata formalmente accettata.**

4.6. Armonizzazione della struttura del numero di registrazione della domanda e del numero di riferimento della decisione ITV

Numero di registrazione della domanda

Il numero di registrazione della domanda è un riferimento unico della domanda accettata, assegnato dall'autorità doganale competente. Questo dato è richiesto sia per la domanda sia per la decisione relativa all'informazione tariffaria vincolante.

Conformemente all'**allegato A dell'AE**, il **numero di registrazione della domanda è composto dagli elementi seguenti:**

- 1) codice paese: a2
- 2) tipo di codice della decisione: an..4
- 3) numero di riferimento: an..29

- 1) Il **codice paese** deve avere una lunghezza fissa di due caratteri alfabetici.
- 2) Nel caso della domanda e della decisione relative a informazioni tariffarie vincolanti, il **tipo di codice della decisione è sempre "ITV"**.
- 3) Il **numero di riferimento** deve essere composto da un massimo di 29 caratteri alfabetici o numerici.

Numero di riferimento della decisione ITV

Il numero di riferimento della decisione ITV è un riferimento unico attribuito alla decisione dalle autorità doganali competenti.

Nella domanda il numero di riferimento della decisione ITV può essere indicato in diversi campi:

- nel campo "Altre domande ITV e altre ITV precedentemente ricevute" il numero di riferimento della decisione ITV indica il numero di riferimento della decisione ITV che il richiedente ha già ricevuto. Questa parte è obbligatoria se il richiedente ha ricevuto decisioni ITV a seguito della sua domanda;
- nel campo "Decisioni ITV rilasciate ad altri destinatari", il numero di riferimento della decisione ITV indica il numero di riferimento della decisione ITV di cui il richiedente è a conoscenza.

Indipendentemente dal campo in cui viene utilizzato il numero di riferimento della decisione ITV, il suo **formato deve seguire la stessa struttura del numero di registrazione della domanda:**

- 1) codice paese: a2
- 2) tipo di codice della decisione: an..4
- 3) numero di riferimento: an..29

4.7. Struttura del codice delle merci

Nella domanda il codice delle merci è un dato facoltativo per il richiedente: si tratta di un'informazione che il richiedente può fornire ma che gli Stati membri non possono esigere. È il codice della nomenclatura doganale in cui il richiedente si aspetta che le merci vengano classificate.

Nella decisione il codice della nomenclatura doganale è un dato obbligatorio. È il codice della nomenclatura doganale in cui le merci devono essere classificate nella nomenclatura doganale e che verrà indicato nella decisione ITV.

Conformemente all'**allegato A dell'AE**, il **codice delle merci è composto dagli elementi seguenti**:

- 1) 1a suddivisione (codice nomenclatura combinata): an..8
 - 2) 2a suddivisione (sottovoce TARIC): an2
 - 3) 3a suddivisione (codice o codici aggiuntivi TARIC): an4
 - 4) 4a suddivisione (codice o codici aggiuntivi nazionali): an..4
- 1) Nel caso della domanda e della decisione relative a informazioni tariffarie vincolanti, il **codice della nomenclatura combinata** deve avere una lunghezza fissa di **otto caratteri numerici**.
 - 2) Nel caso della domanda e della decisione relative a informazioni tariffarie vincolanti, la **sottovoce TARIC** deve avere una lunghezza fissa di due **caratteri numerici**.
 - 3) I **codici aggiuntivi TARIC** devono avere una lunghezza fissa di quattro caratteri, alfabetici o numerici. In EBTI-3 è possibile inserire due codici TARIC aggiuntivi.
 - 4) I **codici aggiuntivi nazionali** devono avere un massimo di quattro caratteri, alfabetici o numerici.

4.8. Stato della domanda

A norma dell'**articolo 21, paragrafo 5, dell'AE**, quando si procede al trattamento di una domanda di decisione ITV le autorità doganali **indicano lo stato della domanda nella banca dati EBTI-3**.

Per monitorare meglio le domande ITV, nella banca dati EBTI-3 sono disponibili i seguenti codici di stato (71, 72, 73, 81, 82, 83, 89, 91, 92, 93, 94, 99, 100 e 110) (**cf. allegato 2 "Ciclo di vita di una domanda"**).

Il **codice di stato 71** deve essere considerato lo **stato iniziale** della domanda.

Entrambi i **codici 72 e 81** si riferiscono a una richiesta di informazioni supplementari trasmessa al richiedente: il codice 72 nella fase di accettazione della domanda e il codice 81 nella fase di rilascio dell'ITV.

Entrambi i **codici 73 e 83** si riferiscono a domande oggetto di consultazioni (bi/multi)lateralmente tra gli Stati membri: il codice 73 per le domande in uno Stato diverso da quello in cui il richiedente è stabilito durante la consultazione di quello Stato membro; il codice 83 per le domande oggetto di consultazioni tra Stati membri in caso di possibili divergenze.

I **codici di stato 72, 81, 82 e 89** si riferiscono a una possibile **proroga**, o a un possibile **ritardo**, nella:

- fase di accettazione della domanda (codici 72 e 89) o
- fase di rilascio dell'ITV (codici 81, 82 e 89).

I **codici di stato 91-94 e 99** si riferiscono al possibile **mancato rilascio** di una decisione ITV nella:

- fase di accettazione della domanda (codici 91-94 e 99) o
- fase di rilascio dell'ITV (codici 93, 94 e 99).

In base alla spiegazione dei **codici di stato 91-94 e 99**, uno qualsiasi di essi può essere lo **stato finale** della domanda nei casi **in cui una decisione ITV non sia rilasciata**.

Nel **codice di stato 100** la domanda è considerata ufficialmente accettata e il periodo per il rilascio è in corso. Occorre notare che il **codice di stato 100** può essere utilizzato **più di una volta** nel ciclo di vita di una domanda ITV.

Esempio: esso viene utilizzato, per la prima volta, quando la domanda contiene tutte le informazioni richieste, è accettata e inizia la fase di rilascio dell'ITV. In seguito potrebbe succedere che il processo di rilascio venga prolungato o ritardato per diversi motivi:

- sono state richieste informazioni supplementari a un richiedente. La domanda deve quindi essere aggiornata con il codice di stato 81;
- si attende l'esito delle discussioni in sede di comitato del codice doganale. La domanda deve quindi essere aggiornata con il codice di stato 82.

Una volta soddisfatte le suddette condizioni, il processo di rilascio verrà ripreso. La domanda deve quindi essere aggiornata con il codice di stato 100.

Il **codice di stato 110** è lo **stato finale** delle domande che hanno portato a decisioni ITV.

L'**allegato 2 “Ciclo di vita di una domanda”** descrive i diversi possibili scenari dei codici di stato che una domanda può avere nel suo intero ciclo di vita.

Quando si chiede che sia presa una decisione riguardante la normativa doganale, il richiedente si assume la responsabilità di fornire tutte le informazioni necessarie affinché le autorità doganali possano decidere (**articolo 22, paragrafo 1, del CDU**).

Occorre sottolineare che tutte le domande ITV compilate correttamente, ovvero nelle quali sono state compilate tutte le caselle obbligatorie, devono essere caricate nella banca dati EBTI-3 senza alcuna eccezione, anche quando potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni o la domanda venga ritirata in uno stadio successivo. **In nessuna circostanza è possibile derogare a tale obbligo.**

Nel caricare la domanda nella banca dati EBTI-3, è opportuno aggiungere immagini raffiguranti le merci al fine di ridurre il rischio che siano emesse ITV divergenti. Le immagini sono importanti anche per contrastare lo shopping di ITV. Le immagini allegate alle domande non devono necessariamente essere allegate alle decisioni ITV, anche se è consigliabile allegarle, salvo ragioni contrarie.

Le autorità doganali possono chiedere ulteriori precisazioni o un campione delle merci a cui si riferisce la domanda. Occorre tuttavia tenere presente che il richiedente potrebbe non disporre delle informazioni necessarie e doverle reperire da un'altra fonte. È dunque possibile che tali informazioni non siano immediatamente disponibili e che pertanto il richiedente abbia bisogno di tempo per fornire le precisazioni necessarie o il campione in questione.

È possibile che talune informazioni siano ottenibili soltanto mediante analisi effettuate da un laboratorio. Il richiedente deve essere consapevole del fatto che le autorità doganali non sono tenute ad effettuare un'analisi di laboratorio per suo conto ma che alcune autorità doganali potranno decidere di farlo, soprattutto quando la classificazione dipende dalla composizione della merce. In questi casi occorre informare il richiedente che è necessaria un'analisi e che il laboratorio doganale è disposto ad effettuarla per conto del richiedente. I termini e le condizioni per l'esecuzione di tale analisi, compresi i relativi oneri eventualmente a carico del richiedente, devono essere chiaramente indicati nella notifica (**articolo 52, paragrafo 2, del CDU**).

I termini per il rilascio delle decisioni ITV sono fissati nella normativa. Quando l'amministrazione doganale ritiene di essere in possesso di tutti gli elementi necessari ai fini della classificazione tariffaria, essa deve comunicare al richiedente senza indugio, e comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'accettazione formale della domanda e la data di decorrenza del termine per l'adozione della decisione (**articolo 22, paragrafo 2, del CDU**) (cfr. la sezione 7.1). Se l'autorità doganale chiede al richiedente di fornire informazioni supplementari, il termine per l'accettazione della domanda viene prorogato al termine ultimo per fornire le informazioni supplementari (articolo 12, paragrafo 2, dell'AE). Questo significa che il termine per accettare la domanda non può essere superiore a 30 giorni + 30 giorni.

5. CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI EBTI-3

L'**articolo 17 dell'atto di esecuzione** sancisce l'obbligo giuridico per l'autorità doganale di consultare la banca dati EBTI-3 e di tenere un registro di tali consultazioni. Tale disposizione intende garantire l'uniformità della classificazione tariffaria delle merci nell'UE e quindi ridurre le possibilità che siano emesse decisioni ITV divergenti.

Quando si consulta la banca dati EBTI-3 è molto importante che i risultati della ricerca siano aggiornati al momento della consultazione. Al fine di garantire che tali risultati rispecchino la situazione aggiornata nell'UE, è essenziale che tutte le domande e decisioni ITV siano inserite senza indugio nella banca dati. Persino un ritardo di appena ventiquattr'ore potrebbe creare discrepanze nella classificazione o favorire la pratica dello shopping di ITV nel caso in cui una domanda ITV per un prodotto identico sia trattata contemporaneamente da più Stati membri.

5.1. Shopping di ITV

La consultazione della banca dati EBTI-3 è un'azione necessaria per prevenire la pratica dello "shopping di ITV" (**articolo 16, paragrafo 4, dell'AE**).

Gli indicatori di rischio in relazione allo shopping di ITV sono ad esempio i seguenti:

- sono da prendere in considerazione più voci tariffarie;
- vi sono significative differenze nelle aliquote dei dazi e/o di altre imposte gravanti sulle varie voci tariffarie;
- sono implicate altre misure UE (ad esempio licenze di importazione, contingenti tariffari o dazi antidumping).

Poiché molte domande ITV riguardano merci per le quali vi sono dubbi circa la corretta voce tariffaria da applicare quando diverse sono possibili, la tentazione di ricorrere alla pratica dello shopping di ITV è sempre presente. Lo shopping di ITV si verifica quando

una domanda per la **stessa merce** e per conto dello **stesso richiedente** viene presentata a più di un'autorità doganale (cfr. la sezione 4.4). La pratica dimostra che il richiedente non aspetta necessariamente il rilascio di una decisione ITV prima di presentare domanda in un altro Stato membro. Egli spera di ricevere due decisioni ITV che classifichino la sua merce in due voci diverse al fine di utilizzare la voce con l'aliquota del dazio più conveniente.

Se un altro Stato membro ha già ricevuto una **domanda per lo stesso prodotto** e per conto dello **stesso richiedente**, la domanda deve essere inserita nel sistema per informare altre autorità doganali della sua esistenza. Tuttavia la decisione ITV non viene rilasciata e alla domanda deve essere assegnato il codice di stato 91. Al richiedente deve essere comunicato che la decisione ITV verrà rilasciata dalla prima autorità doganale cui la domanda è stata presentata, sulla base di quella prima domanda conforme alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, dell'AD CDU (cfr. la sezione 4.1).

Lo shopping di ITV può tuttavia verificarsi anche quando una seconda domanda viene presentata solo nel momento in cui è stata rilasciata una decisione ITV con un codice poco conveniente per il richiedente. Il richiedente, che può avere impugnato o meno la decisione ITV, presenta quindi una domanda di decisione ITV in un altro Stato membro. In questo caso, e nei casi summenzionati, il richiedente non farà probabilmente riferimento alla decisione ITV originaria nel formulario di domanda (casella 12). Pertanto non è consigliabile fare completo affidamento sulle indicazioni fornite dal richiedente nella casella 12.

Se risulta che un altro Stato membro ha rilasciato una **decisione ITV per lo stesso prodotto** e per lo **stesso destinatario**, la domanda deve essere inserita nel sistema. La domanda non viene tuttavia accettata (**articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del CDU**). Pertanto la decisione ITV non verrà rilasciata e alla domanda deve essere assegnato il codice di stato 92. Al richiedente deve essere comunicato che il destinatario deve usare la decisione ITV già in suo possesso. Questo caso, e i casi descritti sopra (un'altra domanda per lo stesso prodotto e per conto dello stesso richiedente), soprattutto quando la domanda ITV indica un altro codice della nomenclatura doganale (che dà luogo a un'aliquota del dazio più conveniente) rispetto a quello indicato nella decisione ITV rilasciata, devono essere segnalati alla Commissione come casi di shopping di ITV (per esempio tramite posta elettronica).

5.2. Ricerche nella banca dati EBTI-3

La consultazione della banca dati EBTI-3 può essere effettuata utilizzando, sia isolatamente sia insieme, una serie di criteri di ricerca. Quanto più numerosi saranno i criteri di ricerca, tanto più precisi saranno i risultati ottenuti. I criteri includono il nome del richiedente o il suo codice EORI, il nome del destinatario o il suo codice EORI, la descrizione delle merci, la denominazione commerciale, il codice tariffario previsto dal richiedente, eventuali codici alternativi e il periodo di validità. Anche le immagini e le parole chiave svolgono un ruolo importante nella consultazione della banca dati. Pertanto è nell'interesse di tutte le autorità doganali repertoriare correttamente le decisioni ITV e, ove fattibile, allegare almeno un'immagine alle domande e alle decisioni ITV rilasciate.

La consultazione persegue varie finalità, ossia:

- garantire la classificazione uniforme di un determinato prodotto;
- assistere i funzionari nella classificazione delle merci;
- promuovere la parità di trattamento degli operatori indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nell'UE;
- ridurre le probabilità di ricorso alla pratica dello shopping di ITV.

È opportuno che le autorità doganali effettuino un ragionevole numero di ricerche nella banca dati e ne conservino un registro al fine di dimostrare di avere ottemperato al disposto dell'articolo 16, paragrafo 4, e dell'articolo 17 dell'AE. Per confermare di avere effettuato ricerche di domande ITV simili e per indicarne i risultati, le autorità doganali possono utilizzare il campo "Osservazioni" nella casella "Riservato all'amministrazione" del formulario di domanda nella banca dati EBTI-3. Occorre inoltre attribuire alla domanda i codici di stato opportuni: 91 — nel caso di un'altra domanda per la stessa merce per conto dello stesso richiedente e 92 — nel caso di una decisione ITV per la stessa merce e per lo stesso destinatario.

Nel caso di ricerche relative a decisioni ITV già rilasciate allo stesso destinatario o a un destinatario diverso per la stessa merce, al fine di aiutare le autorità doganali a tenerne un registro e a renderlo accessibile alle autorità doganali di altri Stati membri, è stata introdotta una casella di spunta nel formulario della decisione nella banca dati EBTI-3. Il segno di spunta nella casella "Ricerche effettuate" per decisioni ITV simili è **obbligatorio** e obbliga l'autorità doganale a indicare che la ricerca è stata effettuata. Se la casella non viene spuntata si blocca il corretto inserimento della decisione.

Oltre alla casella di spunta è disponibile un campo specifico in cui l'autorità deve indicare il **risultato delle ricerche**. Questa indicazione può essere fornita ad esempio attraverso un elenco delle decisioni ITV, esistenti o scadute, sulle quali l'autorità doganale si è basata o non si è basata nell'adottare la decisione ITV, ossia un elenco delle decisioni che hanno influenzato, in modo positivo o negativo, la classificazione da assegnare. In alternativa, l'indicazione può avvenire in modo descrittivo riportando le parole chiave del thesaurus utilizzate per la ricerca o dichiarando che le ricerche per codice EORI del richiedente o per composizione della merce sono state effettuate. Lo scopo è fornire alcuni esempi delle ricerche effettuate e dei risultati ottenuti. Il riferimento a decisioni ITV o qualsiasi altra informazione fornita al riguardo non devono essere considerati un elenco esaustivo dei risultati della ricerca.

Né la casella di spunta né le informazioni riguardanti le decisioni ITV verificate saranno visibili sulla stampa del formulario della decisione, ma saranno unicamente **accessibili tramite l'interfaccia utente** (cui hanno accesso le autorità doganali degli Stati membri che rilasciano le decisioni ITV e un esiguo numero di funzionari autorizzati della Commissione europea). Tali informazioni vengono conservate nel sistema per future consultazioni e non vengono comunicate al destinatario della decisione né messe a disposizione del pubblico.

Anche qualora il richiedente indichi nella sua domanda di essere a conoscenza di altre decisioni ITV valide, sarà comunque necessario verificare che non vi siano ulteriori decisioni non menzionate dal richiedente.

Se risulta che un altro Stato membro ha rilasciato una **decisione ITV per lo stesso prodotto**, ma per un **destinatario diverso**, la domanda deve essere inserita nel sistema. Se ha dubbi su un qualsiasi aspetto di una decisione ITV esistente, lo Stato membro deve contattare lo Stato membro emittente. Si deve seguire il codice di classificazione notificato nella prima decisione ITV rilasciata, a meno che non lo si ritenga errato. In tal caso occorre contattare l'altro Stato membro per chiarire la situazione e concordare con esso una classificazione uniforme. Se la questione non può essere risolta a livello bilaterale, deve essere sottoposta alla Commissione europea (cfr. la sezione 6).

Se **non sono state trovate decisioni ITV** e lo Stato membro non ha **alcun dubbio** circa l'esatta classificazione, lo Stato in questione deve **rilasciare** una decisione ITV.

6. RISOLUZIONE DELLE DIVERGENZE IN MERITO ALLA CLASSIFICAZIONE

La classificazione tariffaria di determinate merci può dar luogo a pareri divergenti, in particolare quando sono immessi sul mercato nuovi prodotti. Queste divergenze possono incidere sulle decisioni ITV prima o dopo la loro adozione. Le due situazioni che possono dare luogo a divergenze sono descritte di seguito.

- a) Lo Stato membro (B) ha ricevuto una domanda ITV riguardante un particolare prodotto. Consultando la banca dati EBTI-3, lo Stato membro in questione scopre che lo Stato membro (A) ha rilasciato una decisione ITV per un prodotto identico. Tuttavia lo Stato membro (B) non è d'accordo sulla classificazione stabilita nella decisione ITV rilasciata dallo Stato membro (A). Tale situazione può portare a un ritardo nel trattamento della domanda ITV.

Se lo Stato membro (A) concorda con l'argomentazione dello Stato membro (B) e conviene che la decisione ITV non è esatta, esso revoca la decisione e rilascia, dietro presentazione di opportuna domanda, una nuova decisione con la classificazione suggerita dallo Stato membro (B). Tutti gli Stati membri e la Commissione ne devono essere informati via CIRCABC.

Se viceversa lo Stato membro (B) conviene che la decisione ITV rilasciata dallo Stato membro (A) è in realtà esatta, esso può procedere al rilascio di una decisione ITV in conformità della decisione esistente già rilasciata dallo Stato membro (A).

Se tuttavia i due Stati membri non riescono a raggiungere un accordo, lo Stato membro (B) deve comunicare formalmente allo Stato membro (A) e alla Commissione di voler sottoporre la questione a consultazione a livello dell'Unione.

È necessario **in primo luogo** che lo Stato membro interpellante **consulti l'altro Stato membro** per ottenere ulteriori informazioni sul prodotto e cercare di trovare una soluzione di comune accordo. Queste consultazioni possono avvenire in qualsiasi modo, ad esempio attraverso CIRCABC, per telefono o via e-mail. È necessario conservare un registro di tali consultazioni.

Se non può essere raggiunto un accordo, lo Stato membro interpellante deve chiedere una consultazione a livello dell'Unione inviando alla Commissione una nota motivata ed esauriente. In tal caso, si applicano le procedure e i termini di cui alla sezione 8 "Decisioni ITV divergenti".

Una volta che, a livello dell'Unione, è stato emesso un parere sulla classificazione di un particolare tipo di merci o di un particolare prodotto, non possono essere rilasciate decisioni ITV contrarie a tale parere e quest'ultimo deve essere rispettato da tutti gli Stati membri.

Nessuno Stato membro può rilasciare decisioni ITV per il prodotto controverso finché la questione non è risolta. Il richiedente deve essere informato opportunamente.

Quando una questione controversa inerente alla classificazione è sottoposta a consultazione a livello dell'Unione, l'autorità doganale dello Stato membro in cui la domanda ITV è stata presentata deve comunicare al richiedente che il problema dell'esatta classificazione è stato sottoposto a consultazione a livello dell'Unione ai fini dell'adozione di una decisione, che la nota è stata accettata dalla Commissione e una notifica è stata inviata alle autorità doganali di tutti gli Stati membri riguardo alla sospensione del rilascio di decisioni ITV per le merci in questione. Al richiedente deve essere comunicato che una decisione ITV sarà rilasciata non appena sarà stata adottata e pubblicata una decisione.

- b) Viene presentata una domanda per un dato prodotto ma, prima di rilasciare la decisione ITV, in caso di dubbi sulla classificazione, lo Stato membro può consultare altri Stati membri, direttamente o tramite CIRCABC, prima di prendere la decisione.

7. RILASCIO DI UNA DECISIONE ITV

Questa parte degli orientamenti tratta i seguenti punti:

- termini di rilascio;
- ruolo dei laboratori;
- redazione di una decisione ITV:
 - descrizione delle merci;
 - giustificazione della classificazione;
 - informazioni riservate;
 - “indicizzazione” (aggiunta di parole chiave) e
 - immagini.
- rilascio definitivo dell'ITV.

7.1. Termini di rilascio

Tra i nuovi elementi introdotti dal CDU figura l'imposizione di termini improrogabili per l'espletamento delle attività connesse alla gestione delle domande, alle consultazioni tra Stati membri e al rilascio delle decisioni ITV.

I termini associati alla gestione delle domande e alle consultazioni tra Stati membri sono illustrati rispettivamente nelle sezioni 4 e 5.

Se l'autorità doganale è certa di avere a disposizione tutti gli elementi necessari per poter adottare una decisione, essa informa il richiedente senza indugio comunicandogli anche la data di decorrenza del termine per l'adozione. Mentre in passato non era stato fissato un termine preciso per il rilascio delle decisioni ITV, il CDU stabilisce che la decisione deve essere adottata al più presto e comunque entro 120 giorni dalla data di

accettazione della domanda, salvo che sia altrimenti disposto (**articolo 22, paragrafo 3, del CDU**) (cfr. l'allegato 3 "Riepilogo dei termini per il rilascio delle ITV").

Qualora **siano necessarie analisi di laboratorio**, la domanda si può considerare completa soltanto quando sono disponibili i referti di tali analisi. Il termine per il rilascio della decisione ITV è sospeso per tutto il periodo necessario a svolgere l'analisi.

Se, dopo l'accettazione formale di una domanda, l'autorità doganale stabilisce che **sono necessarie ulteriori informazioni**, essa può richiederle al richiedente, il quale ha a disposizione un periodo non superiore a 30 giorni per soddisfare tale richiesta. Il termine per l'adozione della decisione è prorogato del periodo di tempo concesso al richiedente per fornire le informazioni richieste (**articolo 13, paragrafo 1, dell'AD**).

Se l'**autorità doganale si trova nell'impossibilità di adottare la decisione entro il termine di 120 giorni**, il richiedente deve esserne informato prima dello scadere del termine. La notifica deve illustrare i motivi del ritardo e indicare al richiedente quando è prevista l'adozione della decisione. L'autorità doganale, in tal caso, dispone di un ulteriore termine di 30 giorni per rilasciare la decisione (**articolo 22, paragrafo 3, del CDU**).

7.2. Ruolo dei laboratori

Benché generalmente spetti al richiedente fornire tutte le informazioni, per determinare l'esatta classificazione si può ricorrere ad analisi di laboratorio, visto il carattere tecnico e complesso di alcuni prodotti.

Dalle azioni di monitoraggio è risultato che gli Stati membri si rivolgono in molti casi ai laboratori. Le analisi di laboratorio contribuiscono al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- determinare la composizione di un prodotto (soprattutto per le merci la cui classificazione tariffaria dipende dalla loro esatta composizione (ad esempio prodotti agricoli, chimici, alimentari, bevande, oli minerali, tessili, calzature, ecc.);
- confermare le informazioni fornite dal richiedente e
- specificare la giustificazione della classificazione.

È importante che le autorità doganali stabiliscano al più presto, dopo il ricevimento della domanda, se sia necessario richiedere un campione (**articolo 12, paragrafo 1, dell'AE**). Quando è necessaria un'analisi di laboratorio, si raccomanda di inviare al più presto il campione al laboratorio, affinché quest'ultimo possa effettuare le prove necessarie e riferire i risultati all'autorità doganale. Questa raccomandazione è intesa a far sì che i laboratori e i funzionari abbiano tempo sufficiente per espletare i rispettivi compiti entro i termini per il rilascio della decisione fissati dalla normativa.

Nei casi in cui è stata effettuata un'analisi di laboratorio, la decisione ITV deve indicarne l'esistenza e i risultati. Se, per ragioni di riservatezza, i risultati dell'analisi non possono essere inclusi nella casella 7 "Descrizione delle merci", essi devono essere indicati nella casella 8 "Denominazione commerciale e ulteriori informazioni".

Occorre notare che la normativa in materia di ITV consente di addebitare al richiedente le **spese straordinarie sostenute dalle autorità doganali** relative alle analisi o alle perizie. È pertanto consigliabile che le autorità doganali informino i richiedenti in merito ad eventuali oneri da pagare connessi all'esecuzione delle analisi o all'ottenimento delle perizie. Se il richiedente rifiuta di farsi carico di tali oneri, l'autorità doganale sarà impossibilitata a rilasciare la decisione ITV in quanto non disporrà di tutte le informazioni necessarie per poter decidere.

Anche i costi sostenuti dalle autorità doganali in relazione alla restituzione dei campioni possono essere addebitati al richiedente (casella 11 "Campioni, ecc." del formulario di domanda). La pratica delle autorità doganali di alcuni Stati membri dimostra che l'onere amministrativo complessivo per addebitare i costi di restituzione dei campioni non è proporzionato. Pertanto i campioni non vengono restituiti tramite posta/corriere, ma solo attraverso il ritiro da parte del richiedente.

7.3. Redazione di una decisione ITV

Una decisione ITV è una decisione adottata dall'autorità competente di uno Stato membro e vincolante per le autorità doganali di tutti gli altri Stati membri e per il destinatario.

La qualità della redazione è essenziale per l'utilizzazione della decisione ITV. Nel redigere una decisione ITV occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti:

- descrizione delle merci (casella 7);
- giustificazione della classificazione delle merci (casella 9);
- riservatezza;
- "indicizzazione" (aggiunta di parole chiave) (casella 11) e
- immagini (casella 12).

7.3.1. Descrizione delle merci (casella 7)

Le decisioni ITV sono rilasciate esclusivamente per un solo tipo di merci. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha interpretato la nozione di "un solo tipo di merci" nel senso di merci che presentano caratteristiche simili e i cui elementi di differenziazione sono privi di qualsiasi rilevanza ai fini della loro classificazione tariffaria (**articolo 16, paragrafo 2, dell'AE e causa C-199/09, Schenker SIA contro Valsts ieņēmumu dienests**).

Costituiscono "un solo tipo di merci" ad esempio:

- vasi di terracotta non decorati di diverse dimensioni per uso orticolo della voce 6914;
- coltelli da tavola a lama fissa indipendentemente dal materiale costitutivo dei manici della voce 8211.

La descrizione della merce in questione deve:

- essere sufficientemente dettagliata da consentire di riconoscere la merce senza alcun dubbio;

- includere dati, diversi dalle indicazioni delle nomenclature doganali, che hanno determinato la classificazione;
- essere strutturata in modo simile indipendentemente dallo Stato membro che la emette (cfr. la sezione 13).

Ovviamente la qualità della descrizione è essenziale affinché la decisione ITV possa raggiungere il suo scopo, che è quello di facilitare il commercio e i **controlli doganali**. Un decisione ITV raggiunge il suo scopo soltanto se i funzionari doganali riescono a collegare facilmente la merce descritta in una decisione ITV a quella presentata per lo sdoganamento. Pertanto l'impatto giuridico della decisione ITV dipende in misura considerevole dalla qualità della descrizione.

Se la descrizione è imprecisa o ambigua, al momento dello sdoganamento l'ambito della decisione ITV può essere messo in discussione se il funzionario doganale dubita che le merci presentate siano quelle descritte nella decisione.

Se la descrizione delle merci è chiara e non vi sono dubbi quanto alla corrispondenza tra le merci presentate in dogana e quelle descritte nella decisione ITV, la decisione deve essere accettata, qualunque sia la classificazione tariffaria attribuita alle merci (**articolo 33, paragrafo 4, lettera a), del CDU**).

La decisione ITV non sostituisce i controlli doganali. Essa deve facilitare e accelerare lo sdoganamento.

È necessario riflettere attentamente su come descrivere al meglio un determinato prodotto. Una descrizione troppo particolareggiata o, viceversa, troppo vaga potrebbe creare problemi al momento dell'utilizzo della decisione ITV. Una buona descrizione è un compromesso tra questi due estremi.

È vaga una descrizione che utilizzi termini generici semplici quali “*vernice*”, “*arachidi*” o “*pasta*”. Anche se è chiaro di quali prodotti si tratti, la loro corretta classificazione tariffaria dipende da ulteriori informazioni riguardo alla loro composizione, presentazione ecc. Un funzionario doganale potrà stabilire visivamente che un liquido è succo d'arancia ma non sarà in grado di dire, ad esempio, se contiene zuccheri aggiunti o quale sia il corrispondente valore Brix. È ancora più importante descrivere in maniera accurata le merci che sono classificate in una (sotto)voce residua (“*altri*”/“*altre*”).

Viceversa, una descrizione troppo particolareggiata potrebbe essere la seguente:

“L'interruttore di posizione a tenuta stagna con apertura positiva è un elemento di contatto in scambio a doppia interruzione ad azione dipendente, con connessione tramite cavo sovrastampato all'interno della custodia. Capacità nominale di commutazione 6A 250v c.a. frequenza di lavoro 3600 operazioni l'ora. Completo di attuatore”.

Dalla suddetta descrizione non è affatto chiaro di quale prodotto si tratti, quale sia la sua funzione o a quale impiego esso sia destinato. Viene fornita una grande quantità di informazioni ma manca un'esposizione logica o strutturata degli elementi essenziali. Se la descrizione è vaga e poco chiara, può accadere che l'operatore non possa utilizzare la decisione ITV all'atto della dichiarazione delle merci in dogana.

Affinché nelle decisioni ITV la descrizione delle merci sia la migliore possibile, occorre rispondere a cinque domande principali.

- a) **Che cos'è la merce?** (denominazione della merce)
Giacca a vento in tessuto da uomo.
- b) **Che aspetto ha la merce?** (descrizione fisica della merce)
Ha un'apertura completa sul davanti munita di cerniera lampo e patta (sinistra su destra) con bottoni a pressione. Collo con cappuccio a scomparsa e maniche lunghe con polsini con chiusura tipo "velcro". È imbottita e foderata.
- c) **A che cosa serve la merce e come si usa?** (funzione)
Copre la parte alta del corpo dalle spalle fino a metà coscia.
- d) **Di che cosa è fatta la merce?** (composizione della merce)
È realizzata in un tessuto che presenta uno strato spalmato visibile a occhio nudo. 100 % nylon.
- e) **Caratteristiche distintive?**
Chiusura con cordoncino scorrevole all'altezza della vita.

Nella casella 7 "Descrizione delle merci" della decisione ITV è stato introdotto un modello strutturato con sottocampi specifici (per la descrizione fisica, la funzione e l'uso della merce, la sua composizione, le caratteristiche dei componenti/degli ingredienti) che aiutano a redigere la decisione.

La descrizione completa sarebbe la seguente:

"Giacca a vento in tessuto da uomo. Ha un'apertura completa sul davanti munita di cerniera lampo e patta (sinistra su destra) con bottoni a pressione. Ha un collo con cappuccio a scomparsa e maniche lunghe con polsini con chiusura tipo "velcro". È imbottita e foderata. Copre la parte alta del corpo dalle spalle fino a metà coscia. È realizzata in un tessuto che presenta uno strato spalmato visibile a occhio nudo. 100 % nylon. Ha una chiusura con cordoncino scorrevole all'altezza della vita".

Oltre alla descrizione fisica delle merci, occorre tenere conto anche dell'imballaggio e dell'eventuale presentazione della merce in un assortimento. Ad esempio la merce potrebbe essere confezionata per la vendita al minuto insieme ad altri articoli, per indicare che le singole confezioni sono vendute in un assortimento. Le autorità doganali potrebbero tuttavia decidere che i diversi articoli non costituiscono un assortimento **a fini doganali**; in questo caso ogni articolo sarà classificato separatamente. Di conseguenza sarà rilasciata una decisione ITV distinta per ognuno degli articoli. In tale circostanza è importante che ogni decisione ITV sia associata agli altri articoli della confezione. La descrizione delle merci dovrà includere un riferimento all'altra o alle altre decisioni ITV.

Una descrizione strutturata sarebbe ancora più esauriente se fosse corredata di un'immagine (cfr. la sezione 7.3.5).

7.3.2. Giustificazione della classificazione delle merci (casella 9)

Tutte le decisioni ITV rilasciate devono essere conformi alla normativa dell'UE. Quando è rilasciata una decisione ITV, la casella 9 del formulario della decisione ITV deve indicare con chiarezza in che modo è stata raggiunta la decisione sulla classificazione.

La giustificazione, per essere formulata correttamente, deve essere completa, strutturata in maniera logica e non deve contenere abbreviazioni non esplicitate. Nella casella 9 "Giustificazione della classificazione delle merci" della decisione ITV è stato introdotto un modello strutturato con i sottocampi elencati di seguito che aiutano a redigere la decisione:

- regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (compreso il testo delle voci e delle sottovoci);
- le note delle sezioni e dei capitoli e le note relative alle sottovoci;
- le note complementari;
- i regolamenti in materia di classificazione;
- i pareri sulla classificazione (incluse le dichiarazioni e la conclusione del comitato del codice doganale);
- le note esplicative del sistema armonizzato e della nomenclatura combinata;
- le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- le sentenze dei tribunali nazionali;
- altro.

Se del caso, possono anche essere utilizzate le conclusioni ed argomentazioni riportate nei verbali del comitato del codice doganale.

È importante indicare chiaramente le ragioni che determinano l'inclusione o l'esclusione delle merci in o da particolari voci tariffarie. Tali informazioni promuovono la trasparenza; esse inoltre aiutano gli operatori economici a capire i motivi per cui le loro merci sono classificate in una determinata voce e forniscono alle autorità doganali di altri Stati membri indicazioni sui motivi che hanno indotto l'autorità doganale emittente a prendere la decisione sulla classificazione nella decisione ITV.

7.3.3. Riservatezza

Un aspetto importante nel quadro del sistema EBTI-3 è la riservatezza. Ai sensi degli **articoli 12 e 13 del CDU**, gli Stati membri sono legalmente tenuti a trattare come riservate le informazioni acquisite dalle autorità doganali o scambiate con gli operatori.

La questione della riservatezza si presenta in una triplice dimensione, in quanto riguarda:

- informazioni fornite dal richiedente;
- informazioni aggiuntive fornite dallo Stato membro emittente; e
- informazioni scambiate tra Stati membri e Commissione.

Sono sempre considerate riservate le seguenti informazioni fornite dal richiedente:

- gli estremi del richiedente (caselle 1, 2 e 4 del formulario di domanda);
- la denominazione commerciale (casella 10);
- le informazioni supplementari (ad es. la composizione dei prodotti chimici, le analisi di laboratorio) (indicate nella casella 10);
- i loghi figuranti sui campioni.

La “Nota importante” nella casella 15 del formulario di domanda ITV richiama l’attenzione del richiedente sul fatto che, firmando il formulario di domanda, egli accetta tra l’altro che le informazioni fornite all’autorità doganale possano essere inserite in una banca dati elettronica gestita dalla Commissione e possano essere divulgate al pubblico, fatta eccezione per le informazioni riguardanti il richiedente (caselle 1, 2 e 4) e per la denominazione commerciale e le informazioni supplementari (casella 10).

Le autorità doganali dovrebbero comunque esercitare il loro potere discrezionale, soprattutto quando **allegano immagini alle decisioni ITV**. Le immagini delle merci con un’etichetta o altri segni distintivi (ad esempio la forma del contenitore) devono essere considerate riservate dalle autorità doganali senza alcuna eccezione.

Anche qualora il richiedente non indichi quali sono le informazioni che desidera siano trattate come riservate, le **seguenti informazioni devono sempre essere considerate riservate**:

- marchi commerciali;
- riferimenti dei prodotti;
- risultati di analisi di laboratorio;
- contenitori o altri segni distintivi, laddove le loro caratteristiche siano immediatamente riconducibili a un particolare prodotto.

Si possono inoltre inserire immagini sia nei campi riservati sia in quelli pubblici se l’autorità doganale ritiene che ciò sia utile a coloro che vi hanno accesso.

Informazioni scambiate tra autorità doganali e Commissione

Le autorità doganali hanno accesso a tutte le decisioni ITV contenute nella banca dati EBTI-3, comprese quelle rilasciate da altri Stati membri. Pertanto esse hanno accesso anche alle informazioni riservate. È importante proteggere l’integrità di tali informazioni e del sistema EBTI-3. A tal fine quest’ultimo contiene un sistema di rilevazione che registra i dati degli utenti che accedono al sistema e le azioni effettuate su una specifica decisione ITV.

7.3.4.Indicizzazione (aggiunta di parole chiave) (casella 11)

Quando è stato creato il sistema EBTI-3, si è deciso che le decisioni ITV sarebbero state inserite soltanto nella lingua dell’autore. Tuttavia, è stata riscontrata la necessità di **identificare le decisioni ITV pertinenti rilasciate da altre autorità doganali e in lingue diverse**. Come soluzione si è deciso di indicizzare le decisioni. Pertanto, **l’aggiunta di parole chiave pertinenti prese dal thesaurus EBTI-3** è un elemento fondamentale del sistema EBTI-3 poiché esse vengono “automaticamente” tradotte nelle altre lingue ufficiali dell’UE. Un’adeguata indicizzazione è quindi altrettanto importante di una descrizione esauriente e valida della merce.

Tuttavia, per sua natura, l’indicizzazione presenta un certo grado di soggettività. La stessa decisione ITV trattata da due compilatori diversi non risponderà necessariamente agli stessi descrittori. Dato il carattere soggettivo dell’indicizzazione, è necessario un certo livello di standardizzazione per garantire che si segua lo stesso approccio e la stessa struttura indipendentemente dal tipo di prodotto.

Il metodo di indicizzazione generale deve seguire la **stessa struttura della descrizione** e quindi definire o qualificare:

- il tipo di prodotto;
- lo stato fisico di un prodotto;
- la funzione o gli usi di un prodotto;
- ciascuno degli elementi di cui un prodotto è composto;
- la confezione, se rilevante e
- i fattori sui quali è basata la classificazione.

A parte la struttura, si devono osservare alcune **regole generali per l'indicizzazione**:

- l'indicizzazione deve iniziare con un descrittore concreto, ad esempio un termine come “*cappotto*”, “*auricolari*”, “*giunti di metallo*”, “*carpa*”;
- deve riflettere la descrizione e nient'altro (in particolare non la classificazione della tariffa doganale) e quindi non deve includere informazioni che non figurano nella descrizione e
- i dati riservati non possono figurare né nella descrizione né nell'indicizzazione.

Inoltre è fondamentale che le parole chiave siano attinte dal thesaurus. Si raccomanda di inserire in ciascuna ITV **almeno 5 parole chiave**.

7.3.5. Immagini (casella 12)

Anche se una descrizione chiara e precisa è l'elemento più importante in una decisione ITV dopo la classificazione tariffaria, essa può risultare ancora più efficace se corredata di un'immagine delle merci in questione. Le immagini possono **chiarire immediatamente la natura e le caratteristiche delle merci** e agevolare notevolmente l'operazione di sdoganamento da parte dei funzionari.

Alcune merci possono essere facili da descrivere e la loro immagine non aggiungerà nulla a una buona descrizione, soprattutto nel caso di polveri e liquidi. Altri prodotti, per contro, possono avere caratteristiche sufficientemente distintive o uniche da giustificare l'inserimento di immagini nella decisione.

Il numero di immagini accluse a una domanda o a una decisione ITV è stabilito dall'autorità doganale emittente. Le immagini vanno allegare solo se forniscono informazioni importanti e se contribuiscono a chiarire la natura del prodotto di cui è fornita la descrizione. Idealmente, **l'immagine dovrebbe essere allegata sia alla domanda sia alla relativa decisione ITV**. Si raccomanda di fare in modo che almeno una delle immagini accluse alla domanda compaia anche nella decisione ITV finale, in modo tale da creare un collegamento visivo tra i due documenti.

L'aspetto della **riservatezza** deve sempre costituire una considerazione primaria quando si allegano immagini alle decisioni ITV. Se non è possibile nascondere elementi identificativi (ad esempio, i nomi commerciali, i loghi, o se la confezione contraddistingue il prodotto ed è immediatamente riconducibile a un marchio), l'immagine deve essere sempre collocata nel campo delle informazioni riservate. Qualora non vi siano problemi di riservatezza, l'immagine deve essere collocata nel campo delle informazioni di pubblico accesso.

È possibile allegare un'immagine riservata e un'immagine pubblica dello stesso prodotto all'interno della stessa decisione. Poiché le domande ITV non sono divulgate al pubblico, non vi è motivo di non accludere a una domanda ITV un'immagine che avrebbe altrimenti carattere riservato in una decisione.

Occorre tenere presente che le immagini e le parole chiave vengono allegare alle decisioni ITV al fine di aiutare le autorità doganali a reperire decisioni ITV simili nella banca dati EBTI-3. Le interrogazioni che includono immagini e parole chiave sono quelle più utilizzate poiché aiutano a prevenire divergenze anche nei casi in cui una decisione ITV venga rilasciata in una lingua sconosciuta al funzionario doganale che effettua la ricerca. Poiché molte ricerche effettuate nella banca dati a uno stadio iniziale si basano su immagini, l'inclusione di un'immagine sbagliata può portare al rilascio di decisioni ITV divergenti.

In generale le immagini devono riferirsi ai campioni forniti dal richiedente. Le informazioni fornite mediante immagine possono presentarsi in **diverse forme**:

- fotografie digitali;
- testi scannerizzati (ad es. descrizioni di prodotti o liste di ingredienti) e illustrazioni scannerizzate (ad es. disegni o diagrammi di circuiti) tratti da opuscoli o da altra documentazione dei produttori e
- altri documenti (ad es. tabelle e, ove pertinente, formule e contenuto quali indicati sulla confezione).

Si raccomanda di accludere alle decisioni ITV immagini per quanto possibile originali. Se l'immagine è tratta da opuscoli dei produttori, non sempre sarà possibile ottenere un'immagine originale.

Se la domanda non è corredata né di immagini né di campioni, l'autorità doganale può realizzare un'immagine da aggiungere alla domanda in un momento successivo. Le immagini allegare alle domande e alle decisioni ITV devono sempre essere di adeguata qualità o sufficientemente pertinenti alla merce. **Nel realizzare le immagini è necessario tenere conto degli aspetti illustrati di seguito:**

- riprendere l'oggetto su uno sfondo neutro. Evitare gli sfondi decorati, in quanto aumentano le dimensioni dell'immagine. Inoltre gli sfondi neutri distraggono meno, soprattutto quando l'oggetto raffigurato è decorato;
- non aumentare la risoluzione delle immagini, a meno che non sia necessario per produrre un'immagine chiara. Si può valutare invece la possibilità di realizzare, a una risoluzione inferiore, un'immagine dell'oggetto intero e vari primi piani di particolari significativi. Questa soluzione è preferibile a un'immagine ad alta risoluzione;
- valutare come rappresentare al meglio la natura e le caratteristiche importanti dell'oggetto raffigurato. Aspetti quali la tonalità del colore, la trama/consistenza nonché le luci e ombre possono essere importanti per rendere significativa l'immagine. Ad esempio le dimensioni di un oggetto possono essere importanti ma è necessario trovare un modo per riprodurle al meglio nell'immagine. Questo dettaglio, che potrebbe essere irrilevante ai fini della classificazione, potrebbe essere importante per l'identificazione della merce all'atto dello sdoganamento;
- le immagini in formato JPG di dimensioni superiori a 300 Kb sono automaticamente rimpicciolite dal sistema, mentre gli allegati PDF sono rifiutati dal sistema se superiori a 500 Kb.

7.4. Rilascio di una decisione ITV

Quando la domanda è completa e accurata e non vi sono decisioni ITV divergenti per la classificazione, lo Stato membro deve rilasciare la decisione ITV e metterla a disposizione ai fini della consultazione da parte degli altri Stati membri caricandola nella banca dati EBTI-3 senza indugio e al massimo entro 7 giorni dal suo rilascio (**articolo 21, paragrafo 1, dell'AE**).

Occorre notare che un'ITV, una volta pubblicata nella banca dati EBTI-3, può essere modificata soltanto per quanto riguarda tre elementi: il termine della validità, il codice di invalidamento e un eventuale "periodo di uso esteso" (cfr. la sezione 12).

In caso di problemi tecnici relativi alla trasmissione delle decisioni ITV alla banca dati EBTI-3, le unità competenti della Commissione (attualmente le unità A4 e B3 della DG TAXUD) devono essere informate senza indugio della natura del problema indicando le possibili soluzioni.

8. DECISIONI ITV DIVERGENTI

L'informazione tariffaria vincolante è stata introdotta principalmente allo scopo di garantire l'**applicazione uniforme della normativa doganale**. Tale obiettivo è rimasto invariato. Le autorità doganali di tutti gli Stati membri hanno il compito di evitare il rilascio di decisioni ITV divergenti.

Una divergenza può emergere quando due o più **decisioni ITV per prodotti identici o sufficientemente simili vengono rilasciate con classificazioni in codici tariffari diversi**. Questa situazione crea una disparità di trattamento nei confronti degli operatori dell'UE. Le divergenze possono sorgere nell'ambito delle autorità doganali e tra Stati membri. Dato che nel rilascio delle decisioni ITV interviene il fattore umano, è inevitabile che, molto sporadicamente, possa emergere una divergenza e, in questo caso, si dovrà compiere ogni sforzo per risolvere la questione al più presto. L'applicazione dei presenti orientamenti dovrebbe ridurre al minimo il numero di tali divergenze.

È importante stabilire come trattare le decisioni ITV che risultano in contraddizione con altre decisioni ITV. Non appena uno Stato membro rilevi una possibile discrepanza nella classificazione, esso dovrà contattare lo Stato membro o gli Stati membri che hanno rilasciato la decisione o le decisioni ITV potenzialmente divergenti. Se raggiungono un accordo, le parti devono risolvere la questione e informare gli altri Stati membri via CIRCABC.

Le divergenze possono essere individuate dalla Commissione o dagli Stati membri. Se:

- **la Commissione ha individuato una divergenza nella classificazione**
 - la Commissione comunica alle autorità doganali degli Stati membri, via CIRCABC, che l'emissione dell'ITV per le merci in questione è sospesa fino a quando non sarà garantita una classificazione corretta e uniforme delle merci (**articolo 23, paragrafo 1, dell'AE**)

oppure

- **gli Stati membri si sono consultati e non sono riusciti a risolvere una divergenza entro un periodo massimo di 90 giorni**⁷
 - deve essere presentata alla Commissione una nota motivata ed esauriente che riporti tutte le informazioni pertinenti (comprese le argomentazioni dettagliate che sono state esposte durante i contatti bilaterali/multilaterali).

Una volta ricevuta la nota motivata, la Commissione valuta la questione e, se accettata, notifica alle autorità doganali di tutti gli Stati membri la **sospensione del rilascio di decisioni ITV** per le merci in questione (**articolo 23, paragrafo 1, dell'AE**) per un periodo massimo di **10 mesi** (**articolo 23, paragrafo 2, dell'AE** e **articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del CDU**). In casi eccezionali può essere applicata un'**ulteriore proroga non superiore a 5 mesi** (**articolo 20, paragrafo 1, dell'AD**).

Un documento contenente la nota motivata e altre informazioni pertinenti verrà caricato su CIRCABC.

La questione sarà oggetto di **consultazioni a livello dell'Unione** non appena possibile e **al massimo entro 120 giorni** dalla data in cui la Commissione notifica alle autorità doganali la sospensione del rilascio di decisioni ITV per le merci in questione (**articolo 23, paragrafo 2, dell'AE**).

L'autorità doganale rilascia una decisione ITV entro e non oltre 120 giorni dalla data di accettazione della domanda, salvo disposizioni contrarie (**articolo 22, paragrafo 3, del CDU**). In caso di sospensione dell'adozione di decisioni ITV, il periodo di 120 giorni per il rilascio delle decisioni ITV verrà prorogato per il periodo di sospensione del rilascio delle decisioni ITV di 10 (o 15) mesi (**articolo 23, paragrafo 1, dell'AE**).

Una volta risolta la divergenza e concordata una classificazione corretta e uniforme, la Commissione informa le autorità doganali degli Stati membri che la **sospensione è cessata** e che il rilascio di decisioni ITV per le merci in questione può riprendere (**articolo 23, paragrafo 3, dell'AE**).

9. NATURA GIURIDICA DI UNA DECISIONE ITV

Il codice doganale comunitario stabiliva per le decisioni ITV un periodo di validità di 6 anni. Il CDU ha invece ridotto il periodo di validità delle decisioni da 6 a 3 anni (**articolo 33, paragrafo 3, del CDU**). Ciò significa che qualunque decisione ITV rilasciata dopo il 1° maggio 2016 è **valida per un periodo non superiore a 3 anni** ma le decisioni rilasciate anteriormente a tale data restano valide per un periodo di 6 anni.

A decorrere dal 1° maggio 2016 le decisioni ITV sono **vincolanti sia per le autorità doganali sia per il destinatario**: i) soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia e ii) soltanto a decorrere dalla data in cui il destinatario riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione (**articolo 33, paragrafo 2, lettere a) e b), del CDU**). **Le decisioni ITV non possono entrare in vigore né essere rilasciate retroattivamente.**

⁷ Questo periodo massimo di 90 giorni deve essere incluso nel termine di 120 giorni per il rilascio della decisione ITV.

Con l'entrata in vigore del CDU, gli **operatori sono giuridicamente tenuti a dichiarare le rispettive decisioni ITV e ad utilizzarle all'atto dell'importazione o dell'esportazione delle merci in questione (articolo 20 dell'AE)**. Pertanto a decorrere dal 1° maggio 2016, il destinatario di una decisione ITV rilasciata anteriormente a tale data avrà anche l'obbligo di dichiarare la propria decisione ITV e di utilizzarla all'atto dell'importazione o dell'esportazione delle merci in questione (**articoli 252 e 254 dell'AD**).

Spetta all'operatore economico dichiarare correttamente tali merci alle autorità doganali. Gli operatori economici che nominano rappresentanti devono garantire che questi ultimi siano pienamente a conoscenza di tutte le decisioni ITV di cui sono destinatari. Le autorità doganali **controllano l'osservanza degli obblighi derivanti da tale decisione**, compreso l'obbligo per il destinatario di dichiarare e utilizzare la propria decisione ITV (**articolo 23, paragrafo 5, del CDU**).

Le decisioni ITV non possono essere modificate (articolo 34, paragrafo 6, del CDU).

10. ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI ITV (EX TUNC)

In deroga all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 27 del CDU (articoli sull'applicazione della normativa doganale in generale), le decisioni ITV vengono annullate se si basano su **informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti (articolo 34, paragrafo 4, del CDU – articolo specifico sulle ITV)**. Di conseguenza, ai sensi della regola speciale di cui all'articolo 34, paragrafo 4, le informazioni inesatte o incomplete comunicate dal richiedente sono l'unica condizione che possa determinare l'annullamento di una decisione ITV.

Per quanto riguarda la data di decorrenza dell'annullamento, si applica la regola generale di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e quindi, l'annullamento decorre dalla data in cui decorreva la decisione ITV iniziale. In caso di annullamento della decisione ITV, l'importazione delle merci interessate dalla decisione ITV annullata potrebbe essere oggetto di recupero ex post di eventuali dazi doganali non riscossi, a partire dalla data in cui decorrono gli effetti dell'annullamento della decisione ITV.

La decisione di annullare la decisione ITV deve essere notificata al destinatario per iscritto, tramite lettera o messaggio elettronico (**articolo 27, paragrafo 2, del CDU**). L'autorità doganale deve inoltre inserire il codice di invalidamento appropriato (in questo caso — 55) nella banca dati EBTI-3 (l'elenco dei codici di invalidamento figura nell'allegato 4). Il sistema inserirà automaticamente la data di decorrenza dell'annullamento.

In caso di annullamento **non può essere concesso un periodo di uso esteso** (cfr. la sezione 12).

11. DECISIONI ITV REVOCATE O DI CUI CESSA LA VALIDITÀ (EX NUNC)

In base alla normativa la decisione ITV rimane valida per un periodo di 3 anni. Tuttavia in determinate circostanze tale periodo di 3 anni può essere abbreviato e la decisione ITV viene revocata o cessa di essere valida prima dello scadere della sua validità (**articolo 33, paragrafo 3, del CDU**).

11.1. Decisioni ITV che cessano di essere valide

Una decisione ITV cessa di essere valida qualora non sia più conforme alla normativa in conseguenza:

- dell'adozione di modifiche delle nomenclature di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b), del CDU (**articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del CDU**);
- dell'adozione, da parte della Commissione, di una misura intesa a determinare la classificazione tariffaria delle merci (**articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del CDU e articolo 57, paragrafo 4**).

Le autorità doganali non hanno l'obbligo giuridico di informare il destinatario della decisione ITV in merito alla cessata validità della decisione. È tuttavia consigliabile che tale informazione sia trasmessa quando la decisione cessa di essere valida in seguito all'adozione delle misure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del CDU.

A norma dell'**articolo 34, paragrafo 1, del CDU**, le decisioni ITV cessano di essere valide a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche delle nomenclature (**lettera a) dell'articolo**) o dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione della Commissione relativi alla classificazione (regolamenti in materia di classificazione) (**lettera b) dell'articolo**).

La cessazione della validità delle decisioni ITV non ha effetto retroattivo (articolo 34, paragrafo 3, del CDU).

11.2. Decisioni ITV revocate

La revoca delle decisioni ITV è disciplinata in modo specifico dall'articolo 34, paragrafi 7 e 11, del CDU. Le autorità doganali revocano le decisioni ITV nei seguenti casi:

- se non sono più compatibili con l'interpretazione delle nomenclature di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b), del CDU (**articolo 34, paragrafo 7, lettera a), del CDU**), a seguito di:
 - note esplicative della nomenclatura combinata;
 - una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
 - decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottata dall'Organizzazione mondiale delle dogane;
- in altri casi specifici (**articolo 34, paragrafo 7, lettera b), del CDU**);
- se la Commissione adotta una decisione in cui chiede a uno Stato membro di revocare specifiche decisioni ITV (**articolo 34, paragrafo 11, del CDU**).

Oltre a specifiche disposizioni applicabili alla revoca delle decisioni ITV (articolo 34, paragrafo 7, lettere a) e b), del CDU), esistono **disposizioni generali applicabili anche alle decisioni ITV**. Queste sono stabilite

dall'**articolo 23, paragrafo 3**, e dall'**articolo 28 del CDU** di cui all'articolo 34, paragrafo 5, del CDU.

Nel contesto delle decisioni ITV, le autorità doganali che hanno preso una decisione possono revocarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale o se non erano o non sono soddisfatte una o più delle condizioni previste per l'adozione della decisione, ad esempio nei seguenti casi:

- in seguito a discussioni bilaterali tra Stati membri e quando una delle parti revochi specifiche decisioni ITV;
- dopo un riesame amministrativo quando l'autorità doganale stabilisca che è stato commesso un errore nella classificazione;
- se sono adottati a livello dell'Unione orientamenti in base ai quali le merci sono classificate in una voce specifica, per esempio in esito alle conclusioni del comitato del codice doganale. Tuttavia, nei casi di classificazione, tale revoca non dovrebbe essere basata sulla decisione del comitato del codice doganale stesso, ma piuttosto sul fondamento giuridico della sua decisione, ossia sull'interpretazione delle disposizioni giuridiche applicabili alla classificazione tariffaria delle merci oggetto della decisione ITV.

Conformemente alle disposizioni generali dell'**articolo 22, paragrafo 4, del CDU**, la data a decorrere dalla quale la decisione di revoca ha efficacia è la data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. L'articolo non si applica tuttavia alla revoca di una decisione ITV nei casi specifici di cui all'**articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punti da i) a iii), del CDU**. Come specificato in questo articolo, la data in cui la revoca di una decisione ITV entra in vigore è la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle note esplicative della NC, di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, di decisioni e pareri sulla classificazione oppure delle modifiche delle note esplicative del SA.

Una decisione ITV viene revocata in caso di errori materiali (ossia errori che non incidono sulla classificazione delle merci, quali errori od omissioni nel nome o nell'indirizzo del destinatario, l'inserimento dell'immagine sbagliata, ecc.). Nei casi in cui si verifichi un errore materiale (per es. si è allegata un'immagine sbagliata alla decisione ITV), la decisione deve essere revocata utilizzando il codice di invalidamento 65 (invalidata per motivi diversi dalla classificazione). Sarà quindi possibile rilasciare una nuova decisione ITV (senza che il richiedente debba ripresentare una nuova domanda ITV). La data di inizio della validità della nuova decisione deve coincidere o essere successiva alla data di revoca della decisione ITV esistente.

Indipendentemente dalle circostanze nelle quali una decisione ITV è revocata, la revoca deve sempre essere notificata al destinatario della decisione per iscritto mediante lettera o messaggio elettronico senza alcuna eccezione (**articolo 28, paragrafo 3, del CDU**).

Occorre osservare che le decisioni ITV non possono essere revocate su richiesta del destinatario (**articolo 34, paragrafo 5, del CDU**).

Occorre sottolineare l'importanza di un'attenta valutazione al fine di stabilire se una misura di classificazione (un regolamento o una decisione di classificazione, note complementari o note esplicative della nomenclatura combinata) sia realmente necessaria per invalidare una decisione ITV.

Al fine di accelerare la risoluzione delle divergenze in materia di classificazione ed evitare inutili ritardi, le autorità doganali degli Stati membri possono ricorrere alla possibilità offerta dalla sentenza Timmermans⁸ al momento di revocare le decisioni ITV per ragioni diverse da una misura.

Nelle cause riunite C-133/02 e C-134/02 Timmermans Transport and Logistics BV, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che *“Allorché, in seguito ad un esame più dettagliato, tale interpretazione [della nomenclatura combinata data dalle dogane in una ITV] appaia erronea alle autorità doganali, per un errore di valutazione o un'evoluzione delle nozioni in materia di classificazione tariffaria, tali autorità possono legittimamente ritenere che una delle condizioni previste per il rilascio di una ITV non sussista più e revocare la detta ITV al fine di modificare la classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi”*.

Si dovrà inserire nella banca dati EBTI-3 il codice di invalidamento più adatto alle circostanze del caso (ad esempio 62, 63, 64 e 65) e inserire una nuova data di validità, ossia la data in cui la decisione cessa di essere valida o è stata revocata.

Qualora le decisioni ITV cessino di essere valide o vengano revocate, l'importazione delle merci oggetto di tali decisioni ITV potrebbe essere oggetto di recupero ex post di eventuali dazi doganali non riscossi, a partire dalla data in cui la decisione cessa di essere valida o dal giorno in cui decorrono gli effetti della revoca della decisione ITV.

In taluni casi il destinatario di una decisione ITV che ha cessato di essere valida o che è stata revocata può fruire di un periodo di uso esteso se sono soddisfatte determinate condizioni (cfr. la sezione 12).

12. PERIODO DI USO ESTESO (“PERIODO DI GRAZIA”)

Un periodo di uso esteso può essere concesso e una decisione ITV può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti vincolanti che si basavano sulla decisione e che sono stati conclusi prima della sua revoca o cessazione della validità (**articolo 34, paragrafo 9, del CDU**). La concessione di tale periodo ha lo scopo di evitare che gli operatori siano penalizzati da circostanze che sfuggono al loro controllo. Tuttavia, un periodo di uso esteso non verrà sistematicamente concesso in tutte le situazioni in cui una decisione ITV ha cessato di essere valida o è stata revocata, ma può essere concesso soltanto se sono soddisfatte determinate condizioni e in situazioni specifiche.

Il periodo di uso esteso è concesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'operatore economico ha stipulato **contratti vincolanti** basati sulla classificazione della decisione che ha cessato di essere valida o è stata revocata e tali contratti sono stati

⁸ Cause riunite C-133/02 e C-134/02 Timmermans Transport and Logistics BV:
<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d533c0d1561c5b48d78461e2e91a826954.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc3mRe0?text=&docid=48861&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=364307>

conclusi prima di tale data (ossia la data di cui all'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), ove pertinente);

- il periodo di uso esteso è stato richiesto **entro 30 giorni** dalla data in cui la decisione ITV cessa di essere valida o viene revocata. Per le revoche l'inizio del periodo di 30 giorni è la data in cui il richiedente riceve o si ritiene abbia ricevuto la decisione di revoca della decisione ITV da parte delle autorità doganali;
- la richiesta è stata presentata alle **autorità doganali che hanno rilasciato la decisione originaria**;
- la **misura** che ha portato a invalidare o a revocare la decisione ITV non esclude la concessione di un periodo di uso esteso (articolo 34, paragrafo 9, e articolo 57, paragrafo 4, del CDU);
- le **quantità** per le quali si richiede un periodo di uso esteso e gli **Stati membri** nei quali le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso sono indicati nella domanda.

Il periodo di uso esteso può essere concesso in caso di:

- decisioni ITV che cessano di essere valide in seguito a **misure adottate dalla Commissione per determinare la classificazione tariffaria delle merci** (per es. regolamenti di classificazione) (articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del CDU);
- decisioni ITV revocate in seguito a **modifiche delle note esplicative della NC** (articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto i), del CDU);
- decisioni ITV revocate in seguito a una **sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea** (articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto ii), del CDU);
- decisioni ITV revocate in seguito a **decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del SA, adottate dall'OMD** (articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del CDU).

Il periodo di uso esteso non è concesso in caso di:

- **decisioni ITV annullate** a causa di informazioni inesatte o incomplete fornite dal richiedente (articolo 34, paragrafo 4, del CDU);
- decisioni ITV che cessano di essere valide in seguito a **modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato e della nomenclatura combinata** (articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del CDU). Le modifiche di entrambe le nomenclature sono pubblicate almeno 2 mesi prima della data in cui entrano in vigore. In questo modo i destinatari hanno la possibilità di ottenere decisioni ITV sostitutive che siano conformi alla normativa. Analogamente il periodo di uso esteso non è concesso per le decisioni ITV rilasciate a livello TARIC che cessano di essere valide in seguito a modifiche dei codici TARIC (ad esempio a causa dell'introduzione di sospensioni tariffarie, di contingenti tariffari, di strumenti di difesa commerciale o di altre misure);
- decisioni ITV revocate quando non sono conformi alla normativa doganale o quando **non erano o non sono più soddisfatte una o più condizioni previste per l'adozione della decisione (articolo 23, paragrafo 3, e articolo 28 di cui all'articolo 34, paragrafo 5, del CDU).**⁹
- decisioni ITV revocate a causa di **errori materiali**. Poiché in tali decisioni l'errore non incide sulla classificazione, non vi è motivo di concedere un periodo di uso esteso;
- decisioni ITV revocate in seguito a una **decisione della Commissione che chiede agli Stati membri di revocare una decisione ITV** al fine di assicurare una classificazione tariffaria corretta e uniforme (articolo 34, paragrafo 11, del CDU).

⁹ La Commissione ha proposto una modifica dell'articolo 34, paragrafo 9, del CDU per consentire l'uso esteso anche in questi casi;

L'autorità doganale dello Stato membro adotta una decisione in merito alla concessione del periodo di uso esteso richiesto e **ne informa il destinatario senza indugio e comunque entro 30 giorni** dalla data in cui è in possesso di tutte le informazioni necessarie per prendere la decisione.

Il periodo di uso esteso **non supera i 6 mesi** dalla data in cui la decisione ITV cessa di essere valida o da cui decorrono gli effetti della sua revoca (**articolo 34, paragrafo 1, lettera b), e articolo 34, paragrafo 7, del CDU**). Esso può essere limitato a un periodo di tempo più breve stabilito da una misura.

Nei casi in cui l'autorità doganale conceda un periodo di uso esteso della decisione ITV, la quantità delle merci deve essere obbligatoriamente indicata nella decisione ITV (**allegato A dell'AD**). Occorre indicare le informazioni seguenti:

- **la data in cui scade il periodo di uso esteso,**
- **i quantitativi di merci** che possono essere sdoganate durante tale periodo,
- le **unità** espresse in unità supplementari ai sensi della nomenclatura combinata (allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio).

Se il contratto non include quantitativi specifici, le autorità doganali devono stabilire la quantità di merci che può essere sdoganata durante il periodo di uso esteso sulla base di una ragionevole previsione fornita dal destinatario. Gli altri Stati membri nei quali le merci saranno sdoganate durante il periodo di uso esteso devono essere informati, a livello bilaterale, dei particolari della decisione che concede l'uso esteso.

Occorre tenere presente che l'uso di una decisione per la quale è stato concesso un periodo di uso esteso cessa i) **nella data in cui scade il periodo di uso esteso delle decisione in questione** o ii) **non appena sono state raggiunte le quantità di merci che possono essere sdoganate durante tale periodo**, a seconda della condizione che viene soddisfatta per prima (**articolo 22, paragrafo 2, dell'AE**). La Commissione informa le autorità doganali non appena tali quantitativi sono stati raggiunti¹⁰.

Le autorità doganali che hanno deciso di concedere un periodo di uso esteso controllano l'osservanza, da parte del destinatario, degli obblighi derivanti da tale decisione. Ciò comporta, in particolare, il controllo del quantitativo di merci che sono state sdoganate durante tale periodo (**articolo 23, paragrafo 5, del CDU**).

13. MERCI SUFFICIENTEMENTE SIMILI

Nel contesto delle informazioni tariffarie vincolanti, le merci che presentano caratteristiche simili e le cui differenze sono irrilevanti ai fini della classificazione tariffaria (lo stesso codice NC) devono essere considerate sufficientemente simili a quelle indicate da un regolamento della Commissione. Si dovrebbe inoltre tenere conto della "Motivazione" (colonna 3) di un regolamento della Commissione.

¹⁰ Occorre notare che tale controllo sarà possibile soltanto se le autorità doganali di tutti gli Stati membri avranno adeguato i loro sistemi nazionali di trattamento delle dichiarazioni ai requisiti del CDU, in modo da poter trasmettere i dati completi della dichiarazione al sistema SURV-RECAPP.

La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha espresso il suo parere sull'ambito di applicazione dei regolamenti della Commissione a merci ritenute "sufficientemente simili".

Pareri generali della Corte di giustizia dell'Unione europea

Causa C-376/07 Kamino International Logistics BV (punti 63–67)

Secondo la Corte, dalla giurisprudenza risulta che un regolamento di classificazione "ha una portata generale in quanto si applica non ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello oggetto di tale classificazione" (punto 63). La Corte aggiunge che "pur se l'applicazione per analogia di un regolamento di classificazione a prodotti equivalenti a quelli indicati da tale regolamento favorisce un'interpretazione coerente della nomenclatura combinata, nonché la parità di trattamento degli operatori", "in un'ipotesi del genere è altresì necessario che i prodotti da classificare e quelli oggetto del regolamento di classificazione siano sufficientemente simili".

Causa C-119/99 Hewlett Packard BV (punto 19)

"Un regolamento di classificazione ha una portata generale, in quanto si applica non a un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello che è stato esaminato dal comitato del codice doganale".

Causa C-130/02 Krings (punto 35)

"L'applicazione per analogia di un regolamento di classificazione, quale il regolamento (CE) n. 306/2001, a prodotti equivalenti a quelli indicati da tale regolamento favorisce un'interpretazione coerente della NC nonché la parità di trattamento degli operatori".

La Corte di giustizia ritiene, nelle cause seguenti, che le **merci possano essere considerate sufficientemente simili** a quelle indicate da un regolamento ed essere quindi classificate per analogia:

Grofa GmbH, GoPro Cooperatief (cause riunite C-435/15 e C-666/15): le **videocamere d'azione** controverse utilizzano la stessa tecnologia della videocamera d'azione indicata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 della Commissione (punti 46-48).

La Corte osserva che i prodotti non sono identici, dato che il prodotto che forma l'oggetto del regolamento può essere fissato ad un oggetto, come un casco, può essere tenuto in mano, dispone di una capacità di registrazione di durata più breve, ha una migliore risoluzione, è in grado di effettuare fotografie di migliore qualità e di controllarne la qualità.

La Corte osserva tuttavia che i prodotti hanno in comune le seguenti caratteristiche: dispongono di un connettore micro HDMI, di un connettore mini USB e di una connessione WiFi, consentono sia di fotografare che di registrare video di sequenze di più di 30 minuti, e sono progettati per poter essere utilizzati nell'ambito di attività sportive. I prodotti non dispongono di zoom o di mirino, né di memoria interna integrata.

La Corte ha stabilito che le caratteristiche condivise da entrambe le videocamere confermano che tali apparecchi sono sufficientemente simili e che le videocamere

oggetto della sentenza Grofa possano essere classificate per analogia alla videocamera indicata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 della Commissione.

Krings GmbH (causa C-130/02): la Corte ha esaminato la classificazione di due **prodotti per la preparazione di bevande a base di tè**. Entrambi i prodotti presentavano una percentuale di zucchero e di estratto di tè diversa da quella del prodotto indicato dal regolamento (CE) n. 306/2001 della Commissione, che presentava una percentuale di zucchero e di estratto di tè differente (punto 38).

Anagram International Inc. (causa C-14/05): la Corte ha preso in esame la classificazione di un **pallone in plastica per feste**. Un foglio di materia plastica saldato costituiva l'esterno del pallone, che era diverso dal prodotto indicato dal regolamento (CE) n. 442/2000 della Commissione, nel quale il foglio di plastica saldato costituiva l'interno del pallone. Secondo la Corte la "Motivazione" del regolamento prevede che tali prodotti possano essere stampati con motivi diversi, senza tuttavia influire sulla loro classificazione come palloni giocattolo (punti 33-35).

La Corte di giustizia ritiene, nelle cause seguenti, che le **merci non possano essere considerate sufficientemente simili** a quelle indicate dal regolamento ed essere quindi classificate per analogia:

Kamino International Logistics (C-376/07): la Corte osserva che i **monitor** in esame (paragrafi 64-66) utilizzano la tecnologia LCD, mentre il monitor indicato dal regolamento (CE) n. 754/2004 della Commissione utilizza una tecnologia al plasma. La Corte precisa inoltre che anche le dimensioni e la risoluzione dei monitor sono diverse e conclude che i prodotti non sono sufficientemente simili.

Oliver Medical SIA (C-547/13): la Corte afferma che gli **strumenti laser per il trattamento della pelle** in esame non sono identici ai prodotti indicati dal regolamento (CE) n. 119/2008 della Commissione, dal momento che se ne diversificano per le dimensioni e per il peso, nonché per le tecnologie che utilizzano. La Corte considera tuttavia che il regolamento possa, per analogia, applicarsi agli strumenti, facendo riferimento alla "Motivazione" indicata nella terza colonna dell'allegato, ossia: "Anche la classificazione alla voce 9018 come strumento o apparecchio per la medicina è esclusa, in quanto l'apparecchio non può essere utilizzato per trattamenti medici o nella pratica professionale". Di conseguenza, il fatto che il regolamento possa applicarsi per analogia è dovuto alla "Motivazione" e non alle caratteristiche, quali le dimensioni, il peso e la tecnologia (punti 54-59). Poiché il prodotto esaminato dalla Corte viene utilizzato nella pratica professionale, ma anche in centri estetici, il regolamento (CE) n. 119/2008 della Commissione non può essere applicato per analogia.

Grofa GmbH, GoPro Cooperatief UA (cause riunite C-435/15 e C-666/15): la Corte afferma che le **videocamere d'azione** controverse non sono identiche alle "videocamere formato tascabile" indicate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2011 della Commissione, dal momento che le videocamere d'azione in esame hanno una funzione di registrazione di immagini fisse, non possiedono uno zoom digitale, né altoparlanti, né una memoria interna integrata. Tuttavia, per stabilire se il regolamento possa applicarsi per analogia, è anche necessario tenere conto della "Motivazione" data dal regolamento:

il prodotto indicato dal regolamento non è ritenuto sufficientemente simile perché “l'apparecchio può registrare unicamente filmati” (punti 36-42).

È necessario stabilire se le merci sono sufficientemente simili a quelle indicate da un regolamento della Commissione caso per caso. Come illustrato sopra, occorre considerare la natura delle merci e le loro caratteristiche. Ad esempio, nella causa Grofa/GoPro, le merci controverse non erano identiche a quelle indicate dal regolamento, ma sono state ritenute sufficientemente simili. La videocamera indicata dal regolamento aveva, ad esempio, una capacità di registrazione di durata più breve, una migliore risoluzione, ecc. Tuttavia, i prodotti condividevano diverse caratteristiche, quali la funzione di registrazione di immagini fisse e una capacità di videoregistrazione di oltre 30 minuti. Secondo la Corte le caratteristiche condivise confermavano che le merci erano sufficientemente simili.

Tuttavia, se del caso, occorre anche tenere conto della “Motivazione” che determina l’inclusione o l’esclusione delle merci in un regolamento (cfr. la colonna 3 “Motivazione”). Se un prodotto indicato da un regolamento è escluso da una voce, ad esempio perché non viene utilizzato nella pratica professionale (come citato nella causa Oliver Medical), i prodotti presi in esame dalla Corte di giustizia dell’Unione europea potrebbero essere ritenuti sufficientemente simili alle merci indicate dal regolamento soltanto se anch’essi non vengono utilizzati nella pratica professionale. In tali casi, le caratteristiche del prodotto (dimensioni, peso e tecnologia usata) non sono fattori decisivi per la classificazione di un prodotto in quella voce.

La valutazione dipenderà dalla natura del singolo prodotto.

14. DIRITTO A ESSERE SENTITI

Il diritto a essere sentiti si applica nelle situazioni in cui le autorità doganali intendono prendere una **decisione che penalizzerebbe la persona** cui è destinata.

In tali casi, le autorità doganali sono tenute a **comunicare al destinatario le motivazioni su cui intendono basare la loro decisione** e al destinatario va data la **possibilità di esprimere il proprio punto di vista (articolo 22, paragrafo 6, del CDU)**. Ai sensi dell’**articolo 8 dell’AD**, il richiedente potrà esprimere il proprio punto di vista entro un periodo di **30 giorni** dalla data in cui riceve la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta.

È consigliabile chiedere all’interessato (richiedente/destinatario della decisione) di informare l’autorità doganale nel caso egli desideri **rinunciare al diritto di essere sentito**. La decisione ITV della persona che decide di rinunciare al diritto di essere sentito deve essere revocata non appena l’autorità doganale viene informata di tale decisione.

L’**articolo 8, paragrafo 2, dell’AE del CDU** autorizza le autorità doganali a procedere all’adozione della decisione quando l’**interessato fornisce il suo punto di vista prima della scadenza del periodo di 30 giorni**, a meno che l’interessato non manifesti contemporaneamente l’intenzione di esprimere ulteriormente il suo punto di vista entro quel periodo.

Qualora l’**interessato non risponda entro il periodo di 30 giorni**, la sua decisione ITV deve essere revocata.

Nei casi in cui l’interessato decida di invocare il diritto a essere sentito e qualora le sue **argomentazioni risultino ingiustificate**, la decisione che penalizza il richiedente (ossia la decisione di revocare l’ITV) deve precisare le motivazioni (**articolo 22, paragrafo 7, del CDU**).

14.1. Casi in cui si applica il diritto a essere sentiti

1. L'autorità doganale decide di non rilasciare una decisione ITV

Il diritto a essere sentiti deve essere riconosciuto quando l'autorità doganale nega il rilascio di una decisione ITV (ad esempio in caso di shopping di ITV). Il rifiuto da parte delle autorità doganali di rilasciare una decisione ITV può essere considerato **potenzialmente lesivo degli interessi di un operatore economico**. Di conseguenza, in tale situazione, l'autorità doganale, al momento della notifica al richiedente della sua imminente decisione, deve invitare quest'ultimo a esprimere il suo punto di vista sulla questione.

2. Annullamento di una decisione ITV

La responsabilità di fornire alle autorità doganali tutte le informazioni pertinenti relative alle merci per cui è richiesta una decisione ITV ricade esclusivamente sul richiedente. A norma dell'**articolo 34, paragrafo 4, del CDU**, le decisioni ITV vengono annullate se si basano su **informazioni inesatte o incomplete comunicate dal richiedente**.

Il destinatario della decisione ITV interessato deve avere il diritto di esprimere il suo punto di vista prima che sia eseguita la decisione di annullamento della sua decisione.

3. Revoca a causa di un errore di classificazione, ad esempio in seguito a un riesame interno, a consultazioni con altri Stati membri, alle conclusioni del comitato del codice doganale, ecc.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che *“Allorché, in seguito ad un esame più dettagliato, tale interpretazione [della nomenclatura combinata data dalle dogane in un'ITV] appaia erronea alle autorità doganali, per un errore di valutazione o un'evoluzione delle nozioni in materia di classificazione tariffaria, tali autorità possono legittimamente ritenere che una delle condizioni previste per il rilascio di un'ITV non sussista più e revocare la detta ITV al fine di modificare la classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi”*¹¹.

In tali casi la **revoca della decisione ITV** potrebbe effettivamente **ledere gli interessi di un operatore economico**; pertanto al destinatario deve essere riconosciuto il diritto di essere sentito.

4. Sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) o regolamenti di esecuzione della Commissione relativi alla classificazione (regolamenti in materia di classificazione)

Nei casi in cui la Corte si sia pronunciata sulla classificazione o sia stato adottato un regolamento di esecuzione della Commissione relativo alla classificazione, tali sentenze o regolamenti riguardano non solo le merci identiche interessate, ma anche, per analogia, le merci simili. Nel caso di un regolamento in materia di classificazione, esso si può applicare per analogia ai prodotti ritenuti sufficientemente simili (cfr. la sezione 13). Pertanto, anche le **decisioni ITV per le merci ritenute simili** devono essere identificate dalle autorità doganali.

¹¹ Cause riunite C-133/02 e C-134/02 Timmermans Transport and Logistics BV:
<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d533c0d1561c5b48d78461e2e91a826954.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc3mRe0?text=&docid=48861&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=364307>

Poiché gli Stati membri hanno partecipato alle discussioni e hanno votato sul regolamento, essi sono già a conoscenza del fatto che una misura è in fase di preparazione e che potrebbe incidere su un certo numero di decisioni ITV. In tal modo le autorità doganali hanno il tempo di identificare le decisioni interessate dal regolamento.

Ai destinatari delle decisioni deve essere riconosciuto il diritto di essere sentiti, dal momento che possono esserci effettivamente caratteristiche o segni distintivi connessi alle merci che le escluderebbero dal campo di applicazione della sentenza o del regolamento.

Quando una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, i destinatari delle decisioni ITV pertinenti devono essere informati dalle autorità doganali dell'imminente decisione di revocare la loro decisione ITV subito dopo la pubblicazione della sentenza. Anche i destinatari le cui decisioni ITV potrebbero cessare di essere valide in seguito all'entrata in vigore di un regolamento di classificazione devono essere informati.

In tali casi, l'**invalidamento (regolamenti di classificazione) o la revoca (sentenza della Corte di giustizia) della decisione ITV** potrebbe effettivamente **ledere gli interessi di un operatore economico**; pertanto al destinatario deve essere riconosciuto il diritto di essere sentito.

5. Decisione ITV non più conforme i) a una nota esplicativa della nomenclatura combinata o ii) a decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative del SA, adottate dall'OMD

Le note esplicative della nomenclatura combinata sono considerate un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie (sotto)voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti.

Le autorità doganali devono individuare le decisioni ITV da esse rilasciate che sono interessate dalla nuova nota esplicativa. Poiché gli Stati membri hanno partecipato alle discussioni che hanno condotto alla nota esplicativa e hanno votato sul testo stesso della nota, essi ne avranno già conoscenza e avranno già avuto il tempo di esaminare le decisioni ITV che essi considerano interessate dalla nota. Analogamente alle note esplicative della nomenclatura combinata, le decisioni di classificazione, i pareri in materia di classificazione o le modifiche delle note esplicative del SA adottate dall'OMD (di cui all'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del CDU), sono considerati documenti di orientamento per interpretare la portata delle diverse (sotto)voci doganali.

Benché le autorità doganali siano obbligate a revocare una decisione ITV conformemente all'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del CDU, esse devono comunque stabilire quali decisioni ITV sono interessate e verranno revocate, poiché nessuno dei mezzi indicati all'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del CDU prende in esame una particolare decisione ITV. In questo tipo di situazione, si dovrebbe sempre riconoscere al destinatario della decisione il diritto di essere sentito, dal momento che la **revoca della decisione ITV** potrebbe effettivamente **ledere gli interessi di un operatore economico**.

Le autorità doganali devono notificare ai destinatari l'imminente decisione di revocare la decisione ITV subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della i) nota esplicativa, ii) delle decisioni di classificazione, dei pareri in materia di classificazione o delle modifiche delle note esplicative del SA adottate dall'OMD.

6. Periodo di uso esteso non concesso

In taluni casi il destinatario di una decisione ITV che ha cessato di essere valida o che è stata revocata può fruire di un periodo di uso esteso. Il rifiuto dell'autorità doganale di concedere un periodo di uso esteso potrebbe **ledere gli interessi di un operatore economico**. Di conseguenza, prima di prendere la decisione finale, l'autorità doganale, quando notifica al destinatario l'imminente decisione di non concedere un periodo di uso esteso, deve invitarlo a esprimere il suo punto di vista sulla questione.

14.2. Casi in cui non si applica il diritto a essere sentiti

1. L'autorità doganale classifica le merci in un codice delle merci diverso da quello indicato dal richiedente nel formulario di domanda

Nei casi in cui, in base alle informazioni fornite dal richiedente nel formulario di domanda (incluso il codice delle merci, se indicato), l'autorità doganale classifichi le merci in un codice delle merci differente, il destinatario della decisione **non ha il diritto di essere sentito (articolo 22, paragrafo 6, lettera a), del CDU)**. Tuttavia egli ha il **diritto di presentare ricorso**. Questi due diritti non devono essere confusi: agli operatori economici **deve essere garantito il diritto di presentare ricorso** contro qualsiasi decisione presa dalle autorità doganali, mentre il **diritto a essere sentiti deve essere riconosciuto** prima di prendere qualsiasi decisione che possa penalizzare l'operatore economico.

Poiché i ricorsi sono di competenza nazionale, gli Stati membri dispongono di proprie norme e disposizioni che li disciplinano. Quando si notifica la decisione ITV al destinatario è consigliabile anche illustrare le disposizioni nazionali in materia di ricorso.

2. Revoca dovuta a un errore materiale/una modifica nel fascicolo non legato/a alla classificazione

Nel caso in cui, ad esempio, il nome/l'indirizzo del destinatario siano errati, il destinatario della decisione ITV non ha il diritto di essere sentito perché tale errore in una decisione ITV **non incide sulla sostanza della decisione**, ossia la classificazione tariffaria delle merci e la certezza giuridica conferita dalla decisione. Inoltre, la revoca di tale decisione **non può danneggiare i suoi interessi**, dato che in termini giuridici egli non può beneficiare di tale decisione nella sua forma errata. Se un operatore economico ha contratti vincolanti basati su tale decisione ITV, egli non viene danneggiato dal rilascio di una nuova decisione con tutte le informazioni corrette e con la stessa classificazione tariffaria.

In questi casi, le autorità doganali devono **revocare la decisione errata e rilasciarne una nuova** non appena è stato individuato l'errore. Il destinatario della decisione non è tenuto a presentare una nuova domanda perché, in realtà, la sua domanda iniziale non è stata gestita in modo corretto. Pertanto, egli dovrebbe ricevere automaticamente una nuova decisione rettificata.

3. Sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) o regolamenti di esecuzione della Commissione relativi alla classificazione (regolamenti in materia di classificazione)

Nei casi in cui la CGUE si sia pronunciata su una classificazione, le **decisioni ITV per merci identiche, che sono state oggetto di una sentenza della Corte, vengono revocate a partire**

dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea¹².

Nei casi in cui sia stato adottato un regolamento di esecuzione della Commissione su una classificazione, qualsiasi **decisione ITV per merci identiche, che sono state oggetto di un regolamento di classificazione, cessa di essere valida a partire dalla data di entrata in vigore di tale regolamento** (in linea di massima il ventesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea).

In entrambi i casi, l'autorità doganale non sta adottando una decisione ma sta unicamente applicando la legge o un provvedimento giudiziario. Di conseguenza i destinatari di decisioni ITV, rilasciate per le merci indicate nella sentenza o nel regolamento, non hanno il diritto di essere sentiti.

4. Modifica delle nomenclature (sistema armonizzato, nomenclatura combinata, TARIC)

Il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci e la nomenclatura combinata sono in continua evoluzione e oggetto di modifiche periodiche affinché restino sempre al passo con i più recenti sviluppi tecnologici e industriali. Può quindi accadere che una decisione ITV non sia più allineata al SA e/o alla NC poiché i codici di tale decisione non esistono più. Di conseguenza, tali **decisioni non sono più conformi alla nomenclatura doganale in vigore** e i destinatari di tali decisioni non hanno il diritto di essere sentiti.

5. L'autorità doganale decide di non rilasciare una decisione ITV quando un richiedente non fornisce le informazioni richieste dalle autorità doganali

A norma dell'**articolo 22, paragrafo 1, del CDU**, chiunque chieda che sia presa una decisione riguardante l'applicazione della normativa doganale fornisce alle autorità doganali competenti tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere. Prima di accettare la domanda, l'autorità doganale può richiedere informazioni supplementari se stabilisce che essa non contiene tutte le informazioni necessarie. Se il **richiedente non fornisce le informazioni richieste entro 30 giorni**, la domanda non viene accettata (**articolo 12 dell'AE del CDU**). In questi casi il richiedente non ha il diritto di essere sentito.

6. Decisione della Commissione che chiede agli Stati membri di revocare una decisione ITV

Nei casi in cui le decisioni di esecuzione della Commissione chiedano agli Stati membri di revocare talune decisioni ITV (articolo 34, paragrafo 11, del CDU) il diritto a essere sentiti non si applica. Le decisioni ITV da revocare sono **disciplinate dalla decisione**. Ciò significa che le autorità doganali non hanno potere discrezionale per stabilire se una decisione ITV rientri o meno nell'ambito di applicazione della decisione, ma esse attuano la decisione della Commissione.

¹² Ad esempio, nella causa Grofa GmbH/GoPro Cooperatief UA (cause riunite C-435/15 e C-666/15), la Corte si è pronunciata in via pregiudiziale in merito a tre modelli di videocamere della gamma GoPro Hero 3 Black Edition, e alla GoPro Hero 3 Silver Edition, GoPro Hero 3 +Silver Edition, GoPro 4 Silver Edition, GoPro Hero 4 Black Edition e GoPro Hero. Soltanto le decisioni ITV rilasciate per le videocamere d'azione che sono state specificamente oggetto di una pronuncia pregiudiziale della CGUE possono essere revocate (se del caso) a partire dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le decisioni ITV per qualsiasi altro modello di videocamera d'azione e qualsiasi altra videocamera verranno revocate (se del caso) a partire dalla data di notifica della decisione al destinatario.

15. RUOLO DEI TRIBUNALI NAZIONALI

Può accadere che i tribunali nazionali degli Stati membri non sempre abbiano la stessa posizione in merito alla classificazione che scaturisce dalle consultazioni tra Stati membri e Commissione, ma raggiungano conclusioni differenti.

Quando emettono sentenze, i tribunali nazionali applicano la normativa UE sulla classificazione tariffaria. L'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che una giurisdizione nazionale possa sottoporre le questioni controverse alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Quando le autorità doganali **ritengono che una sentenza emessa da un tribunale nazionale sia in contrasto con il diritto dell'Unione**, esse devono, se possibile, impugnare la decisione e chiedere che sia effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le sentenze dei tribunali nazionali che sono contrarie alla prassi consolidata in materia di classificazione o che creano divergenze. A tal fine, una copia di tutte le pertinenti sentenze definitive dei tribunali nazionali va inviata per via elettronica alla Commissione con una breve sintesi in inglese, francese o tedesco. In ogni caso, gli Stati membri non devono emettere decisioni ITV sulla base di una decisione di un tribunale nazionale contraria alle misure in materia di classificazione tariffaria definite a livello europeo, salvo ordine del tribunale in tal senso.

Occorre inoltre precisare che le **sentenze dei tribunali nazionali sono applicabili o giuridicamente vincolanti soltanto a livello nazionale**.

Durante le consultazioni a livello dell'Unione, la Commissione dà la priorità alla discussione e risoluzione dei casi in cui le sentenze dei giudici nazionali potrebbero condurre a decisioni ITV divergenti a livello europeo.

16. LISTA DI CONTROLLO

Come ausilio ai funzionari delle autorità doganali preposti all'elaborazione e all'adozione delle decisioni ITV, in questa sezione conclusiva degli orientamenti si fornisce una lista di controllo generale che delinea le principali operazioni da eseguire nell'ambito del rilascio di decisioni ITV.

1. Controllare la domanda per verificare che siano state compilate tutte le caselle obbligatorie
2. Caricare la domanda nella banca dati EBTI-3, preferibilmente corredandola di un'immagine
3. Consultare la banca dati EBTI-3 per accertare se esistano domande relative alle stesse merci e allo stesso destinatario
4. Esaminare accuratamente la domanda per valutare la completezza delle informazioni fornite
5. Se il richiedente è stabilito in un altro Stato membro, assicurarsi che lo Stato membro interessato trasmetta tutte le informazioni necessarie per il trattamento della domanda
6. Se sono necessarie ulteriori informazioni o campioni, chiedere al richiedente di fornirli
7. Una volta ricevute tutte le informazioni necessarie, comunicare al richiedente che è iniziato il periodo di 120 giorni previsto per il rilascio della decisione ITV

8. Consultare la banca dati EBTI-3 per controllare se il destinatario detiene altre decisioni ITV per merci identiche e per evitare che siano adottate decisioni ITV divergenti
9. Consultare tutte le informazioni pertinenti sulla classificazione (per es. i regolamenti in materia di classificazione, le sentenze, ecc.) inclusi i verbali del comitato del codice doganale
10. Se si rileva una possibile divergenza, contattare altri Stati membri
11. Se i contatti bilaterali/multilaterali non hanno esito positivo, trasmettere alla Commissione una nota motivata
12. In caso di dubbi riguardo alla classificazione di un'ITV esistente, contattare l'altro Stato membro
13. Strutturare la descrizione della merce
14. Strutturare la giustificazione della classificazione come indicato nel presente documento
15. Utilizzare almeno 5 parole chiave del thesaurus per ciascuna decisione ITV conformemente alla struttura della descrizione
16. Aggiungere immagini alla decisione ITV, prestando attenzione alla riservatezza
17. Notificare al richiedente l'adozione della decisione

ALLEGATO 1 PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL CDU NEL PROCESSO DI RILASCIO DELLE ITV

1. Fase di domanda

- La persona indicata nel formulario di domanda ITV come richiedente diventa automaticamente il destinatario della decisione ITV adottata.
- La persona nominata rappresentante agisce per conto del richiedente soltanto in relazione alla domanda.
- Gli operatori e i rappresentanti doganali, se nominati, devono inserire il loro codice EORI nelle domande ITV.
- Gli operatori stabiliti al di fuori dell'Unione possono richiedere, ed essere destinatari di, una decisione ITV a condizione che abbiano un codice EORI.
- Gli operatori stabiliti al fuori del territorio dell'Unione devono indirizzare le loro domande alle autorità competenti dello Stato membro
 - nel quale hanno ottenuto il codice EORI o
 - in cui intendono utilizzare la decisione.
- Le autorità doganali devono pubblicare la domanda entro 7 giorni dal suo ricevimento.
- L'autorità doganale comunica al richiedente l'accettazione formale della domanda entro un massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
- In caso di mancata comunicazione al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, quest'ultima si intende tacitamente accettata.
- Le informazioni supplementari chieste al richiedente devono essere fornite entro 30 giorni dalla data in cui ne viene fatta richiesta, pena la mancata accettazione della domanda di ITV.

2. Fase di rilascio

- Non sono rilasciate decisioni ITV per i codici SA.
- L'autorità doganale deve rilasciare la decisione ITV entro 120 giorni dall'accettazione formale della domanda.
- Il richiedente deve essere informato della data di decorrenza del termine di 120 giorni.
- Durante i 120 giorni al richiedente può essere chiesto di fornire informazioni supplementari.
- Al richiedente può essere concesso un periodo massimo di 30 giorni per fornire tali informazioni.
- Il termine di 120 giorni è sospeso fino al ricevimento delle informazioni supplementari fornite dal richiedente e riprende al loro ricevimento.
- Le autorità doganali hanno l'obbligo di effettuare ricerche nella banca dati EBTI-3 e di registrare i risultati così ottenuti.
- Se si trova nell'impossibilità di rilasciare la decisione ITV entro 120 giorni, l'autorità doganale dispone di un ulteriore periodo di 30 giorni per adottarla.
- Le decisioni ITV sono valide per un periodo di 3 anni.
- Il richiedente non ha il diritto di essere sentito prima che sia rilasciata la decisione ITV.
- Il richiedente ha invece il diritto di essere sentito se l'autorità doganale decide di non rilasciare una decisione ITV, di annullare o revocare la decisione ITV o di non concedere un periodo di uso esteso.


3. Annullamento delle decisioni ITV

- La decisione ITV può essere annullata soltanto in un caso, ovvero se si basa su informazioni inesatte o incomplete comunicate dal richiedente.

4. Periodo di uso esteso (periodo di grazia)

- Un periodo di uso esteso può essere concesso soltanto per uno specifico quantitativo di merci.
- Se il destinatario è stabilito al di fuori dell'Unione, l'autorità doganale che ha rilasciato il codice EORI gestisce anche un'eventuale richiesta di concessione di un periodo di uso esteso.

ALLEGATO 2 CICLO DI VITA DI UNA DOMANDA



Codice di stato	Spiegazione del codice
71	La domanda di decisione ITV è stata ricevuta e trasmessa alla Commissione.
72	I campioni o altre informazioni supplementari sul prodotto sono stati richiesti — Fase di accettazione della domanda.
73	La consultazione dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito è in corso.
81	I campioni o altre informazioni supplementari sul prodotto sono stati richiesti — Fase di rilascio dell'ITV.
82	Il rilascio di una decisione ITV è rimandato, in attesa dell'esito delle discussioni in sede di comitato del codice doganale.
83	È in corso la consultazione di altri Stati membri nel caso di eventuali divergenze.
89	Il rilascio di una decisione ITV è rimandato per motivi diversi da quelli indicati nei codici di stato 81 e 82. Tali motivi possono essere ulteriormente specificati nel campo "Osservazioni" della domanda.
91	La decisione ITV non è rilasciata perché un'altra domanda per la stessa merce è stata presentata alle autorità doganali per conto dello stesso richiedente.
92	La decisione ITV non è rilasciata perché il richiedente detiene già una decisione ITV per merci identiche.
93	La decisione ITV non è rilasciata perché il richiedente ha ritirato la domanda.
94	La decisione ITV non è rilasciata perché il richiedente non ha fornito i campioni o le informazioni supplementari, alle condizioni stabilite, quando è stato invitato a farlo.
99	La decisione ITV non è rilasciata per motivi diversi da quelli indicati nei codici di stato 91-94. Tali motivi possono essere ulteriormente specificati nel campo "Osservazioni" della domanda.
100	La domanda è stata formalmente accettata ed è in corso il periodo di rilascio di 120 giorni.
110	La decisione ITV è stata rilasciata.

ALLEGATO 3 RIEPILOGO DEI TERMINI PER IL RILASCIO DELLE ITV

Domanda e rilascio di ITV nei casi standard

Ricevimento della domanda



Entro un massimo di 7 giorni dal ricevimento:

- **pubblicazione della domanda** se sono state compilate tutte le caselle obbligatorie (**articolo 21, paragrafo 1, dell'AE**).

Fase di accettazione della domanda

Entro un massimo di 30 giorni dal ricevimento:

- richiesta di informazioni supplementari, se del caso (ad esempio referti di laboratorio) (**articolo 22, paragrafo 2, del CDU e articolo 12, paragrafo 2, dell'AE**);
- notifica dell'accettazione della domanda al richiedente (**articolo 22, paragrafo 2, del CDU**).

Se non viene presentata richiesta di informazioni supplementari o se la notifica non è effettuata entro 30 giorni, la domanda si intende accettata (**articolo 12, paragrafo 3, dell'AE**).

Fase di rilascio dell'ITV (articolo 22, paragrafo 3, del CDU)

Entro un massimo di 120 giorni dalla data di accettazione (+ eventuale proroga, se del caso):

Quando il richiedente è stabilito in un altro Stato membro:

- notifica automatica trasmessa allo Stato membro in cui è stabilito il richiedente



Entro 30 giorni dalla notifica: risposta da parte dello Stato membro che ha ricevuto la notifica.

In mancanza di risposta, si procede con il trattamento della domanda (articolo 16, paragrafo 1, dell'AE).

Quando è necessaria la consultazione tra Stati membri:

- le consultazioni tra Stati membri devono avvenire entro il termine fissato per la fase di rilascio [**articolo 16, paragrafo 1, dell'AE e articolo 23, paragrafo 1, lettera b)**].

Quando sono necessarie informazioni supplementari (proroga di 30 giorni):

- la fase di rilascio è sospesa per un massimo di 30 giorni (termine entro cui l'operatore deve fornire le informazioni);



- la fase di rilascio riprende non appena saranno pervenute tutte le informazioni necessarie (**articolo 13, paragrafo 1, dell'AD**).

Se l'operatore non fornisce le informazioni richieste entro 30 giorni, l'autorità doganale lo informa del suo rifiuto di rilasciare una decisione ITV.

Quando le autorità doganali si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine per prendere una decisione (per motivi diversi da un'analisi di laboratorio) (proroga di 30 giorni):

- tale ulteriore periodo non deve superare i 30 giorni (**articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del CDU**).

Laddove non sia possibile completare un'analisi di laboratorio considerata necessaria dall'autorità doganale (**proroga di oltre 30 giorni**):

- il termine per prendere una decisione può superare i 30 giorni (**articolo 20, paragrafo 2, dell'AD**).

Quando la Commissione sospende il rilascio di decisioni ITV (proroga di 10 mesi + 5 mesi):


- la Commissione comunica la sospensione agli Stati membri (**articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del CDU e articolo 20, paragrafo 1, dell'AD**). Gli Stati membri comunicano senza indugio la sospensione del processo di rilascio ai richiedenti interessati;
↓
- la proroga non è superiore a 10 mesi;
↓
- in casi eccezionali può essere applicata un'ulteriore proroga non superiore a 5 mesi;
↓
- la Commissione comunica agli Stati membri che la sospensione è revocata (**articolo 34, paragrafo 10, lettera b), del CDU e articolo 23, paragrafo 3, dell'AE**). Senza indugio gli Stati membri riprendono il processo di rilascio.

Fase di accettazione della domanda ITV

Domanda ITV — Fase di accettazione

Verificare che tutti i campi obbligatori siano compilati:

1. pubblicare la domanda
2. rifiutare la domanda




Verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni per l'accettazione:

1. Accettare la domanda
2. Richiedere informazioni supplementari:
 - accettare la domanda
 - rifiutare la domanda

Per consentire all'OE di fornire informazioni supplementari

Fase di rilascio della decisione ITV

Decisione ITV — Fase di rilascio



**ALLEGATO 4 CASI IN CUI SI APPLICA E IN CUI NON SI APPLICA IL DIRITTO A ESSERE SENTITI
IN RAPPORTO ALLE INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI¹³**

Punto	Scenario	Diritto a essere sentiti Sì/No?	Riferimento normativo specifico
1.	Se l'autorità doganale decide di non rilasciare una decisione ITV	Sì	Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del CDU
2.	Se l'autorità doganale decide di annullare una decisione ITV	Sì	Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del CDU
3.	Se l'autorità doganale revoca una decisione ITV a causa di un errore nella classificazione	Sì	Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del CDU
4.	Se l'autorità doganale revoca una decisione ITV per applicare una sentenza della CGUE o se una decisione ITV cessa di essere valida a causa di un regolamento di esecuzione della Commissione per analogia a merci simili	Sì	Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del CDU
5.	Se l'autorità doganale revoca una decisione ITV che i) non è più conforme a una nota esplicativa della nomenclatura combinata oppure ii) in seguito a decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative del SA, adottate dall'OMD	Sì	Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del CDU
6.	Se l'autorità doganale non concede un periodo di uso esteso quando una decisione ITV è stata revocata	Sì	Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del CDU
1.	Se l'autorità doganale classifica le merci con un codice delle merci diverso da quello previsto dal richiedente	No	Articolo 22, paragrafo 6, lettera a) del CDU
2.	Se l'autorità doganale revoca una decisione ITV a causa di un errore materiale (ad es. errore nell'inserimento dell'indirizzo, utilizzo dell'immagine sbagliata, identificazione errata del prodotto), ma la classificazione nella decisione ITV è corretta	No	
3.	Se l'autorità doganale revoca una decisione ITV per un prodotto oggetto di una sentenza della CGUE o se una decisione ITV cessa di essere valida a causa di un regolamento di esecuzione della Commissione	No	Articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del CDU
4.	Se una decisione ITV non è più conforme al SA/alla NC/alla TARIC e cessa di essere valida	No	Articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del CDU

¹³ Sebbene il riconoscimento del diritto a essere sentiti non sia un obbligo giuridico in tutti i casi, ciò non significa che l'autorità doganale non possa concederlo.

5.	Se l'autorità doganale decide di non rilasciare una decisione ITV quando un richiedente non fornisce le informazioni richieste dalle autorità doganali	No	Articolo 22, paragrafo 1, del CDU
6.	Se l'autorità doganale revoca un'ITV in seguito a una decisione della Commissione (che chiede agli Stati membri di revocare una decisione ITV al fine di assicurare una classificazione tariffaria corretta e uniforme).	No	Articolo 34, paragrafo 11, del CDU

ALLEGATO 5 ELENCO DEI CODICI DI INVALIDAMENTO CON RELATIVO SIGNIFICATO

CODICE DI INVALIDAMENTO	SIGNIFICATO DEL CODICE	SPIEGAZIONE DEL CODICE
55	Annullata	Utilizzare questo codice in caso di annullamento di una decisione ITV (a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, del CDU).
61	Invalidata a causa di modifiche dei codici della nomenclatura	<p>Ogni codice della nomenclatura ha una data di inizio e una data di fine validità. Queste informazioni sono fornite dal sistema TARIC. Periodicamente il sistema EBTI-3 controlla tutte le decisioni ITV attive per verificare se in una particolare data il codice della nomenclatura di una decisione ITV è ancora valido. Se, nel caso dei codici NC, dei codici TARIC e dei codici di restituzione all'esportazione, il codice risulta non essere più valido, il sistema attribuisce automaticamente all'ITV il codice 61 ("non valido") e invia una segnalazione agli Stati membri interessati.</p> <p>Poiché il sistema non controlla i codici addizionali diversi dai codici di restituzione alle esportazioni, il codice 61 può essere utilizzato da uno Stato membro per indicare il motivo dell'invalidamento nel caso in cui la decisione ITV sia stata invalidata a causa di un cambiamento nella validità di un codice addizionale.</p>
62	Invalidata a causa di: <ul style="list-style-type: none"> • sentenze della CGUE • misure • orientamenti 	Questo codice va utilizzato se una decisione ITV deve essere invalidata a causa di: <ul style="list-style-type: none"> • sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea • misure dell'UE: <ul style="list-style-type: none"> ○ regolamenti in materia di classificazione ○ decisioni della Commissione ○ note aggiuntive alla nomenclatura combinata • orientamenti: <ul style="list-style-type: none"> ○ a livello dell'UE: modifiche delle note esplicative della NC, decisioni e conclusioni del comitato del codice doganale e orientamenti adottati in materia di classificazione ○ a livello dell'OMD: modifiche delle note esplicative del SA, pareri di classificazione del SA e decisioni sulla classificazione del comitato del sistema armonizzato
63	Invalidata a causa di misure giuridiche nazionali	Questo codice va utilizzato se una decisione ITV deve essere invalidata a causa di una sentenza di un giudice nazionale di uno Stato membro.
64	Invalidata a causa di classificazione errnea	Questo codice va utilizzato quando si rileva un errore nella classificazione, ad esempio dopo un riesame interno, consultazioni con altri Stati membri ecc.
65	Invalidata per motivi diversi dalla classificazione	Questo codice va utilizzato in caso di errore/modifica nel fascicolo non legato/a alla classificazione (ad esempio nuovo indirizzo del destinatario o inserimento dell'immagine sbagliata).

66	Invalidata a causa della limitata validità del codice della nomenclatura al momento del rilascio	Questo codice va utilizzato quando il codice della nomenclatura sta per scadere e si conosce già la data di scadenza al momento del rilascio della decisione ITV.
67	Invalidata a causa di un errore TARIC	Questo codice va utilizzato quando, per esempio, una decisione ITV è stata rilasciata con un codice TARIC che non esiste più ma che non è ancora stato invalidato dopo la sua data di fine validità (in fase di sviluppo)

▼ C1

ANNEX 4

EUROPEAN UNION		APPLICATION FOR BINDING TARIFF INFORMATION (BTI) DECISION	
1. Applicant (mandatory) Name: (confidential) Street and number: Country: <input type="text"/> Postcode: <input type="text"/> City: Applicant identification: EORI No: <input type="text"/>		For official use Registration Number: <input type="text"/> National reference number (if any): Place of receipt: Date of receipt: Year <input type="text"/> Month <input type="text"/> Day <input type="text"/> Status of the application: <input type="text"/>	
2. Place where main accounts for customs purposes are held or accessible ▶ ⁽¹⁾ (if different from the country above) (confidential) ◀ Street and number: Country: <input type="text"/> Postcode: <input type="text"/> City:		6. Type of transaction (mandatory) Please indicate whether you intend to use the BTI decision resulting from this application for one of the following customs procedures: Release for free circulation Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Special procedures: Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (Specify) Export Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
3. Customs representative (if any) Name: Street and number: Country: <input type="text"/> Postcode: <input type="text"/> City: Representative identification: EORI No: <input type="text"/>		7. Customs Nomenclature (mandatory) Please indicate in which nomenclature the goods are to be classified: <input type="checkbox"/> Combined Nomenclature (CN) <input type="checkbox"/> TARIC <input type="checkbox"/> Refund nomenclature <input type="checkbox"/> Other (Specify):	
4. Contact person responsible for the application ▶ ⁽¹⁾ (mandatory) (confidential) ◀ Name: Telephone Number: Fax Number: E-mail address: 5. Reissue of a BTI decision (mandatory) Indicate whether the application concerns the reissue of a BTI decision. Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> If yes, provide the relevant details. BTI Decision Reference number: Valid from: Year <input type="text"/> Month <input type="text"/> Day <input type="text"/> Commodity Code:		8. Commodity code Indicate the customs nomenclature code under which the applicant expects the goods to be classified. <input type="text"/>	
9. Description of goods (mandatory) ▶ ⁽²⁾ Detailed description of the goods permitting their identification and the determination of their classification in the customs nomenclature. This should also include details of the composition of the goods and any methods of examination used for its determination where the classification depends on it. Any details which the applicant considers to be confidential should be entered in 10. Commercial denomination and additional information. ◀			

▶ (1) (2) C2

▼ **C1**

<p>10. Commercial denomination and additional information (*) (confidential)</p> <p>Indicate any particulars which the applicant wishes to be treated as confidential, including the trademark and model number of the goods.</p>		
<p>11. Samples etc.</p> <p>Indicate whether any samples, photographs, brochures or other documents available which may assist the customs authorities in determining the correct classification of the customs nomenclature, are attached as annexes.</p> <p>Samples <input type="checkbox"/> Photographs <input type="checkbox"/> Brochures <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/></p> <p>Do you wish your samples to be returned? Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Special costs incurred by the Customs authorities as a result of analysis, expert reports or the return of samples, may be charged to the applicant.</p>		
<p>12. Other BTI Applications and other BTI held (mandatory) ◀</p> <p>Please indicate if you have applied for, or been issued with, BTIs for identical or similar goods at other Customs offices or in other Member States. Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>If yes, please give details:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> Country of Application: <input type="text"/> Place of Application: Date of Application: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> BTI Decision Reference number: Start date of the decision: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> Commodity Code: </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> Country of Application: <input type="text"/> Place of Application: Date of Application: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> BTI Decision Reference Number: Start date of the decision: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> Commodity Code: </td> </tr> </table>	Country of Application: <input type="text"/> Place of Application: Date of Application: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> BTI Decision Reference number: Start date of the decision: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> Commodity Code:	Country of Application: <input type="text"/> Place of Application: Date of Application: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> BTI Decision Reference Number: Start date of the decision: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> Commodity Code:
Country of Application: <input type="text"/> Place of Application: Date of Application: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> BTI Decision Reference number: Start date of the decision: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> Commodity Code:	Country of Application: <input type="text"/> Place of Application: Date of Application: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> BTI Decision Reference Number: Start date of the decision: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> Commodity Code:	
<p>13. BTI decisions issued to other Holders (mandatory)</p> <p>▶¹⁸ Please indicate if you are aware of BTIs for identical or similar goods already issued to other holders. ◀</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>If yes, please give details:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> BTI Decision Reference number: Start date of the decision: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> Commodity Code: </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> BTI Decision Reference number: Start date of the decision: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> Commodity Code: </td> </tr> </table>	BTI Decision Reference number: Start date of the decision: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> Commodity Code:	BTI Decision Reference number: Start date of the decision: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> Commodity Code:
BTI Decision Reference number: Start date of the decision: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> Commodity Code:	BTI Decision Reference number: Start date of the decision: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/> Commodity Code:	
<p>14. Are you aware of any legal or administrative proceedings concerning tariff classification pending within the EU, or a court ruling on tariff classification already handed down within the EU, relating to the goods described in boxes 9 and 10? (mandatory)</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>If yes, please give details: Country: <input type="text"/> Name of the court: Address of the court: Reference number of the case:</p>		
<p>15. Date and Authentication (mandatory)</p> <p>Date: Year <input type="text"/> <input type="text"/> Month <input type="text"/> <input type="text"/> Day <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Signature:</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>Important note</p> <p>▶¹⁹ By authenticating this application, the applicant accepts responsibility for the accuracy and completeness of the data contained in it, as well as for any additional information provided with it. The applicant accepts that these data and any photograph(s), image(s), brochure(s), etc. can be stored on a database of the European Commission and that the data, including any photograph(s), image(s), brochure(s), etc., submitted with this application or obtained (or obtainable) by the administration, and which have not been marked under data elements No 1, 2, 4 and 10 of this application as being confidential, shall be disclosed to the public via the internet. ◀</p> </div>		
<p>16. Additional information</p>		

▶¹⁸ (*) Please, use a separate sheet of paper if more space is required. ◀

ALLEGATO 8 TAVOLA DI CONCORDANZA TRA IL CDC, IL CDU E I RELATIVI ATTO DI ESECUZIONE E ATTO DELEGATO

CDC Regolamento (CEE) n. 2913/92	Regolamento (CE) n. 450/2008	CDU Regolamento (UE) n. 952/2013	Atto di esecuzione Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447	Atto delegato Regolamento delegato (UE) 2015/2446
Articolo 6	Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1, primo e secondo comma	Articoli 11, 14, 16, 29, 31, 32, 172, 175, 191, 195, 196, 229, 260, 261, 262, 319	Articoli 12, 19, 27, 92, 186, 194, 201
	Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 22, paragrafo 3, primo e secondo comma	Articoli 14, 17, 29, 31, 32, 175, 191, 195, 196, 229, 246, 247, 260, 261, 319	Articoli 13, 20, 28, 156, 171
	Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 2	Articoli 12, 14, 29, 31, 32, 175, 195, 196, 229, 258, 260, 261, 319	Articoli 5, 11, 26
	Articolo 16, paragrafo 4, primo comma	Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, prima frase	Articoli 8, 9, 14, 29, 31, 31, 175, 191, 195, 196, 229, 260, 261, 319	Articolo 8
	Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, seconda frase e articolo 22, paragrafo 7	Articoli 8, 9, 14, 29, 31, 32, 175, 191, 195, 196, 229, 260, 261, 319	Articolo 8
	Articolo 16, paragrafo 5, lettera a)	Articolo 22, paragrafo 6, secondo comma e articolo 24, lettera g)	Articoli 8, 9, 14, 29, 31, 32, 175, 191, 195, 196, 229, 319	Articolo 8
	Articolo 16, paragrafo 5, lettera b)	Articolo 24, lettera f)		
	Articolo 16, paragrafo 6	Articolo 23, paragrafo 3		

	Articolo 16, paragrafo 7	Articolo 29		
--	--------------------------	-------------	--	--

CDC Regolamento (CEE) n. 2913/92	Regolamento (CE) n. 450/2008	CDU Regolamento (UE) n. 952/2013	Atto di esecuzione Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447	Atto delegato Regolamento delegato (UE) 2015/2446
Articolo 7	Articolo 16	Articolo 22, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, articolo 23, paragrafo 3, articolo 24, lettere f) e g), e articolo 29	Articoli 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 29, 31, 32, 172, 175, 191, 195, 196, 229, 258, 260, 261, 262, 319	Articoli 8, 11, 12, 19, 20, 26, 28, 92, 156, 171, 194, 201
Articolo 8	Articolo 18, paragrafi da 1 a 3	Articolo 27		
	Articolo 18, paragrafo 4	Articolo 32		
Articolo 9	Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 28, paragrafo 1, lettera a)	Articoli 15, 34	
	Articolo 19, paragrafi 2 e 3	Articolo 28, paragrafi 2 e 3	Articoli 15, 34	
	Articolo 19, paragrafo 4	Articolo 24, paragrafo 4, primo comma e prima frase del secondo comma		
	Articolo 19, paragrafo 5	Articolo 31, lettera a)		
Articolo 10	Articolo 16	Articolo 22, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, articolo 23, paragrafo 3, articolo 24, lettere f) e g), e articolo 29	Articoli 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 29, 31, 32, 172, 175, 191, 195, 196, 229, 258, 260, 261, 262, 319	Articoli 8, 12, 19, 20, 26, 28, 92, 156, 171, 194, 201
Articolo 11	Articolo 8	Articolo 14		
	Articolo 30	Articolo 52		

CDC Regolamento (CEE) n. 2913/92	Regolamento (CE) n. 450/2008	CDU Regolamento (UE) n. 952/2013	Atto di esecuzione Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447	Atto delegato Regolamento delegato (UE) 2015/2446
Articolo 12	Articolo 20, paragrafi da 1 a 4	Articolo 33		
	Articolo 20, paragrafo 5	Articolo 34, paragrafo 4		
	Articolo 20, paragrafo 6, primo comma	Articolo 34, paragrafo 5, prima frase		
	Articolo 20, paragrafo 6, secondo comma	Articolo 34, paragrafo 6		
	Articolo 20, paragrafo 7	Articoli 22, 23, 24, 25 e 32	Articoli 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 31, 32, 175, 191, 195, 196, 229, 260, 261, 262, 319	Articoli 8, 11, 12, 19, 20, 26, 28, 92, 156, 171, 194, 201
	Articolo 20, paragrafo 8, lettera a)	Articolo 34, paragrafi da 1 a 3		
	Articolo 20, paragrafo 8, lettera b)	Articolo 34, paragrafo 9, e articolo 37, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 22	
	Articolo 20, paragrafo 8, lettera c)	Articolo 34, paragrafo 11, e articolo 37, paragrafo 2		
	Articolo 20, paragrafo 9	Articolo 35, articolo 36, lettera b), e articolo 37, paragrafo 1, lettere c) e d)		
Articolo 243	Articolo 23	Articolo 44		